

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ANGELONI (PDS)	14
BOSCO (Lega Nord)	3, 9, 15 e <i>passim</i>
CAPPELLI (Lega Nord)	44
DI BENEDETTO (DC)	38, 41
FABRIS (DC), relatore alla Commissione	3, 9, 10 e <i>passim</i>
GIOVANNIELLO (DC)	10, 13, 24
GIUNTA (Repubb.)	23, 39, 41 e <i>passim</i>
LIBERATORI (PSI)	12, 21, 30 e <i>passim</i>
LOMBARDI (DC)	3, 9, 4 e <i>passim</i>
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	12, 14, 23 e <i>passim</i>
MERLONI, ministro dei lavori pubblici	3, 11, 13 e <i>passim</i>
NERLI (PDS)	4, 10, 13 e <i>passim</i>
PAIRE (Liber.)	24, 28, 29 e <i>passim</i>
SARTORI (Rifond. Com.)	12, 20, 22 e <i>passim</i>
SENESE (PDS)	30, 31, 42

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 ottobre scorso.

Passiamo nuovamente all'esame dell'articolo 3, di cui ho già dato lettura nella seduta del 13 settembre.

I senatori Bosco e Cappelli hanno nuovamente presentato, come è stato stabilito nella seduta pomeridiana del 14 settembre, i seguenti emendamenti:

Al comma 2, inserire dopo: «... commissioni parlamentari,...» le parole: «sentiti gli Ordini e Collegi professionali...».

3.14

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 5, dopo le parole: «... sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ...» aggiungere le parole: «e gli Ordini e Collegi professionali ...».

3.17

BOSCO, CAPPELLI

Ricordo che nella seduta del 13 settembre era stato accantonato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 5, con: «Il Governo, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e con le procedure ed i tempi stabiliti al comma 2, adotta il nuovo Capitolato generale d'appalto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.16

LOMBARDI

BOSCO. *Signor Presidente, con gli emendamenti 3.14 e 3.17 si intendono inserire gli ordini professionali all'interno della struttura, per interporre tra le imprese e l'amministrazione pubblica una forma di controllo e di garanzia della qualità della progettazione e della buona esecuzione dei lavori.*

PRESIDENTE. Senatore Bosco, le ricordo che la Commissione affari costituzionali si è pronunciata come segue sugli emendamenti in questione: «Emendamento 3.14, tendente a sottoporre il regolamento all'esame preventivo degli ordini e collegi professionali. Parere contrario perchè - così come premesso - viola il principio di eguaglianza in quanto molte altre figure soggettive estranee all'Amministrazione avrebbero, secondo la logica sottesa dall'emendamento, titolo ad essere consultate. Emendamento 3.17. Parere contrario per le stesse ragioni manifestate in ordine all'emendamento 3.14».

BOSCO. Gli ordini professionali non sono estranei alla procedura poichè in altri casi vengono chiamati in causa.

LOMBARDI. Per quanto concerne l'emendamento 3.16, richiamo l'illustrazione già svolta. Se ben ricordo si era giunti a dare un assenso di massima all'eliminazione dell'ultima frase «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Si tratta di un emendamento che tende a delegificare la normativa relativa all'approvazione del capitolato generale d'appalto, facendo tuttavia in modo che non sia il Ministro ad approvarlo con un decreto bensì il Governo, riguardando il capitolato tutte le amministrazioni pubbliche locali e quasi tutti i Ministeri. Mi sembra eccessivo passare da un'approvazione per legge, come oggi accade, ad un'approvazione per decreto del Ministro quando il capitolato deve valere nei confronti della generalità delle stazioni appaltanti pubbliche.

FABRIS, *relatore alla Commissione.* Comprendo il senso delle proposte di modifica del senatore Bosco, nel senso che si vuole garantire una sorta di consulenza da parte degli ordini e dei collegi professionali sulle opere che si vanno ad eseguire. Tuttavia il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali risulta preclusivo. Il mio parere, pertanto, è contrario, mentre è favorevole sull'emendamento 3.16, come riformulato.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici.* Anch'io ritengo che gli emendamenti del senatore Bosco, alla luce del parere espresso dalla

Commissione affari costituzionali, non possano essere accolti. D'altronde non è che gli ordini professionali non vengano sentiti, semplicemente non mi sembra opportuno inserire tale riferimento nel disegno di legge. Inviterei quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti in questione.

Con l'emendamento 3.16 si prevede che il capitolato generale d'appalto viene adottato, anzichè con decreto del Ministro dei lavori pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio, che deve quindi essere approvato in sede di Consiglio dei Ministri, passare all'esame delle Camere per poi tornare, molto probabilmente, al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Pur non essendo contrario a tale modifica, ritengo che essa comporti una complicazione eccessiva. Vi è l'esigenza di dare una certa snellezza alle procedure mentre in questo caso mi sembra che esse vengano appesantite con maggiori controlli, in particolare con il controllo delle Commissioni parlamentari. Per tali motivi, mi rimetto alla Commissione.

NERLI. Mi sembra che il testo dell'articolo 3 come risulta in seguito all'accoglimento anche delle modifiche proposte dal relatore sia condivisibile. Sono d'accordo con il Ministro sulla necessità di non complicare eccessivamente le procedure perchè sono già tanti i controlli introdotti. Quindi io sono dell'avviso che il comma 5 non debba essere modificato. Accogliendo l'emendamento 3.17-*bis* aggiuntivo di un periodo, abbiamo tenuto conto di esigenze che nel testo della Camera non erano state previste.

Inviterei il collega Lombardi a riflettere sull'opportunità di ritirare l'emendamento 3.17-*bis*, poichè non è essenziale la modifica che propone.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 3.14.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17.

Non è approvato.

Passiamo nuovamente all'esame dell'articolo 4, di cui ho già dato lettura nella seduta del 13 settembre.

I senatori Bosco e Cappelli hanno nuovamente presentato, come è stato stabilito nella seduta del 14 settembre, i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici) -
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei criteri e principi generali di cui al presente articolo, l'istituzione ed il funzionamento delle autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici, di cui al comma 2 del presente articolo. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dovranno provvedere ad esprimere il proprio parere, nonchè le modifiche eventualmente proposte.

2. Sono istituite presso le regioni, anche a statuto speciale, nonchè presso le province autonome di Trento e di Bolzano le autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici.

3. L'autorità svolge i seguenti compiti:

a) promuove la raccolta delle informazioni e dei dati concernenti l'andamento del mercato dei lavori pubblici promossi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento:

- 1) alla frequenza del ricorso a procedure a trattativa privata;
- 2) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;

3) allo scostamento dei costi di realizzazione dei lavori dai costi medi;

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori;

5) alla frequenza del ricorso alle varianti in corso d'opera quando queste superino l'importo dei lavori;

6) alla mancata osservanza da parte delle amministrazioni degli obblighi contrattuali nei confronti degli appaltatori, dei concessionari, dei prestatori di servizi e dei progettisti. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute a fornire i dati e le informazioni all'autorità, nei termini e nelle modalità dalla stessa richieste;

b) elabora i dati e le informazioni raccolte, istituendo un apposito archivio informatico, ed inviando ogni novanta giorni al Ministero dei lavori pubblici i dati raccolti;

c) pubblica semestralmente i dati e le informazioni raccolte sul Bollettino ufficiale della regione;

d) propone al Ministero dei lavori pubblici le modifiche da apportare alla legislazione vigente;

e) segnala alle amministrazioni interessate eventuali anomalie risultanti dai dati forniti, indicando contemporaneamente le soluzioni;

f) esprime il proprio parere vincolante sulle procedure proposte dal responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole;

g) indica la soluzione ed eventuali anomalie rilevate nell'esame delle procedure adottate dal responsabile del procedimento;

h) vigila sulla materia dei lavori pubblici e, a tal fine, acquisisce dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2, i necessari elementi conoscitivi con riguardo alle varie fasi che interessano l'esecuzione dell'opera pubblica;

i) segnala all'autorità giudiziaria, entro quarantotto ore dal loro insorgere, le disfunzioni o le irregolarità riscontrate nell'affidamento dei lavori;

l) ordina la sospensione dei lavori nel caso in cui, pur avendo rilevato e segnalato all'ente tramite il responsabile del procedimento disfunzioni od irregolarità nel procedimento per l'esecuzione dell'opera, lo stesso prosegua nell'esecuzione dei lavori non tenendo conto delle indicazioni impartite dall'autorità stessa;

m) esprime, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, il proprio parere vincolante ed inoppugnabile, sulle riserve iscritte dall'impresa, nonchè sulle controversie insorte;

n) risponde, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, alle richieste di parere su questioni generali, esplicative ed applicative delle norme sugli appalti dei lavori pubblici, presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

o) dispone particolari procedure per l'affidamento a trattativa privata dei soli lavori che rientrano nella fattispecie di pronto intervento con carattere d'urgenza causato da eventi calamitosi imprevedibili e traumatici.

4. L'autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da tre membri nominati dal presidente della giunta regionale o provinciale, previa delibera della giunta stessa. I membri del collegio sono scelti tra magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o tra professori universitari ordinari di giurisprudenza, di ingegneria civile o di materie economiche, liberi professionisti con competenza ed iscrizione decennale ai relativi albi professionali in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze. Non possono essere nominati coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o in partiti politici, o che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati nominati in commissioni di collaudo, a meno che non si dimettano dalle commissioni stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il collegio sceglie nel suo seno il presidente e detta le norme del proprio funzionamento.

5. I membri dell'autorità durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e con le province di Trento e Bolzano, sono determinate le indennità spettanti ai membri dell'autorità.

6. Alle dipendenze di ognuna delle autorità è costituita una segreteria composta da non più di venti unità. Ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, al personale è corrisposta un'indennità commisurata ai vari livelli di qualificazione. Al personale è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè esercitare attività professionale, commerciale ed industriale. Le assunzioni avvengono per pubblico concorso regionale, riservato a tutti i cittadini residenti nella regione o nella provincia in cui ha sede l'autorità; in sede di prima

applicazione, l'autorità può avvalersi di personale, anche dirigenziale, di altre amministrazioni, enti pubblici, anche economici, ed università, che sono tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti di messa a disposizione. Il trattamento economico ordinario di tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

7. L'autorità provvede alla autonoma gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento all'uopo istituito, con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'autorità, sentito il Ministro del tesoro, la Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificabile in lire 25.000 milioni per le spese di personale e in lire 10.000 milioni per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Fino alla data di inizio del funzionamento delle autorità di garanzia, gli atti e le deliberazioni di loro competenza, vengono esaminati dalle sezioni della Corte dei conti competenti per territorio, con i tempi e le modalità di cui al presente articolo. Il responsabile del procedimento e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, inviano gli atti e i documenti alle sezioni della Corte dei conti di cui al presente comma.

10. Quando le opere da realizzare interessano più regioni o province autonome, il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, indica, alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 6, l'autorità referente e responsabile per il corretto svolgimento dei lavori, che svolge tutti i compiti di cui al presente articolo».

4.1 BOSCO

Sopprimere il comma 8.

4.11 BOSCO, CAPPELLI

Nella seduta del 13 settembre erano stati accantonati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 18.

4.20 LOMBARDI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Il regolamento dispone l'elenco dei dati e delle informazioni che i titolari dei lavori, tramite i responsabili del procedimento, sono obbligate a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, nonché i

tempi entro i quali tali comunicazioni debbono avvenire e le sanzioni amministrative per le omissioni ovvero per la incompletezza o non veridicità dei dati. Le modalità di comunicazione dei dati, anche tenendo conto dello stato di avanzamento del programma di collegamento informatico di cui al comma 17, lettera *c-bis*), sono definite con apposite istruzioni dell'autorità».

4.21

IL RELATORE

Sopprimere il comma 19.

4.22

LOMBARDI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«20. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni relative ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati, fermo restando quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

4.24

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Al comma 18, sostituire le parole: «i bandi e i verbali di gara» con le seguenti: «copia dei bandi e dei verbali di gara».

4.21-bis

IL RELATORE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le norme di cui al comma 18 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dall'Autorità e dal dirigente dell'osservatorio dei lavori pubblici. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 18 sono determinate con apposite istruzioni dell'Autorità e del dirigente dell'osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con i soggetti passivi degli obblighi di cui al medesimo comma».

4.21-ter

IL RELATORE

È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

Al comma 18, dopo le parole: «relativi ai lavori» inserire le seguenti: «di importo superiore a 150 milioni di lire».

4.21-quater

IL RELATORE

BOSCO. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 tende principalmente ad istituire presso le regioni, anche a statuto speciale e le province

autonome di Trento e Bolzano le autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.11, ritengo che sia improprio distinguere le responsabilità tra i professionisti «pubblici» e quelli «liberi».

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento 4.11 la 1^a Commissione ha espresso parere contrario, in quanto è ragionevole sottoporre i pubblici dipendenti alle sanzioni disciplinari proprie del loro *status*.

LOMBARDI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 4.20 e 4.22.

Nel comma 18 si prevede che i responsabili del procedimento debbono trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici, per qualsiasi gara di qualsiasi importo, montagne di documentazioni e di informazioni. Ciò significa semplicemente ingolfare l'Osservatorio di documenti che non potrà mai esaminare. Propongo pertanto la soppressione di questo comma.

Il comma 19, con riferimento a quanto stabilito nel comma 18, dice che i dati relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale. L'emendamento 4.22 rientra nello stesso contesto di considerazioni: i commi 18 e 19 determinano un appesantimento inutile del lavoro che devono svolgere le stazioni appaltanti; inoltre riducono la possibilità di compiere un vero controllo da parte dell'Osservatorio, in quanto i milioni di notizie che arriverebbero al riguardo renderebbero praticamente impossibile tale controllo e ingolferebbero questi uffici.

FABRIS, relatore alla Commissione. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 4.21, 4.21-bis, 4.21-ter e 4.21-quater.

Con l'emendamento 4.21 ho cercato di superare le obiezioni che ha sollevato il collega Lombardi, nel senso che propongo di demandare al regolamento la disciplina riguardante le carte che devono essere mandate, i tempi, i modi, eccetera, dicendo anche che si dovrà attuare un collegamento informatico che semplifichi un po' tutte le operazioni.

L'emendamento 4.21-bis risulterebbe superato se fosse approvato il 4.21.

Con l'emendamento 4.21-ter si indica la data di entrata in vigore di queste norme; si indicano le modalità di invio dei dati e dei documenti e il discorso informatico viene ribadito.

Nell'emendamento 4.21-quater si fa riferimento ai lavori di importo superiore a 150 milioni per quanto riguarda l'invio della documentazione.

Nella seduta del 13 settembre ho fatto mio l'emendamento 4.24 del senatore Karl Ferrari. Mi pare che tale emendamento si illustri da sé. Bisognerebbe però estendere queste disposizioni anche alle regioni a statuto speciale, perchè non ci sono soltanto le province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. Sì, però noi abbiamo approvato nella seduta del 5 agosto l'emendamento 1.1 in un testo riformulato in cui, tra l'altro, si afferma: «Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Come si fa a dimenticare che questi enti hanno delle normative speciali che vanno applicate?

PRESIDENTE. Allora bisogna fare un riferimento di carattere generale, non solo al Trentino-Alto Adige.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ma io infatti l'ho detto: non ritengo che questo discorso valga solo per il Trentino-Alto Adige; vale anche per le altre regioni a statuto speciale.

GIOVANNIELLO. Signor Presidente, vorrèi proporre al relatore, per evitare che l'Osservatorio possa essere soffocato da masse cartacee non richieste, e per penalizzare eventuali «peccati mortali», di inserire, al comma 18, dopo le parole: «sono altresì tenuti» le parole: «a richiesta dell'Autorità».

Questa proposta potrebbe essere formalizzata come subemendamento all'emendamento 4.21 presentato dal relatore.

NERLI. Vorrei ricordare al senatore Giovanniello che abbiamo a lungo discusso su questo articolo: l'accordo raggiunto prevede la costituzione dell'Osservatorio presso il Ministero dei lavori pubblici. Questo è stato l'orientamento prevalente, che anche la nostra parte politica ha condiviso. L'emendamento 4.15-*ter* da noi approvato nella seduta del 13 settembre, che prevede che l'osservatorio, pur conservando autonomia funzionale, continui ad operare su indicazioni concertate dall'Autorità e dal Ministero dei lavori pubblici, ha validità semprechè venga mantenuto il testo dei commi 18 e 19 così come approvati dalla Camera dei deputati. In caso contrario non si comprenderebbe più quali sono i compiti, attraverso quali procedure l'Autorità può esercitare il controllo sull'Osservatorio. Questo punto di equilibrio aveva peraltro trovato d'accordo anche il Governo.

Colgo l'occasione per chiarire che non condivido l'emendamento 4.21 poichè rimanda al regolamento la definizione di quanto è necessario fare. Sono invece d'accordo con l'emendamento 4.21-*bis* che stabilisce che può essere mandata anche soltanto copia dei verbali di gara: talvolta può trattarsi della semplice indicazione di alcuni nomi e quindi non di grandi masse cartacee. Peraltro l'emendamento 4.21-*ter* stabilisce che le norme di cui al comma 18 hanno efficacia dalla data che sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Autorità e del dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici, per cui ci sarà tutto il tempo per attrezzarsi.

Sono anche d'accordo ad elevare la soglia a 150 milioni di lire, così come proposto con l'emendamento 4.21-*quater*.

Ritengo che l'approvazione di questi emendamenti ci consenta di non modificare i commi 18 e 19; viene meno anche l'ipotesi del senatore Giovanniello.

LOMBARDI. Gli emendamenti che ho presentato avevano in qualche modo uno scopo provocatorio: intendevo sollevare il problema affinché si aprisse una discussione; non mi sogno certo di dire che il problema non esiste. Prima ricordavamo che le stazioni appaltanti sono migliaia e migliaia e quindi vi è la necessità di ridurle: pensate se queste migliaia di stazioni appaltanti per ogni lavoro di importo superiore a 150 milioni dovessero inviare tutte queste informazioni che cosa succederebbe. Si richiedono perfino gli stati di avanzamento: mi chiedo a cosa serva inviare una comunicazione riguardante lo stato di avanzamento dell'Autorità, a quale controllo possa condurre.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono informazioni che vengono inviate dall'Osservatorio e non dalle imprese.

LOMBARDI. Mi sembrano comunque richieste eccessive. Probabilmente questo tipo di rapporto è inevitabile nel caso di grandi opere, e devo dire che in simili occasioni sarei del parere di inviare anche gli stessi progetti all'Autorità o all'Osservatorio; generalizzare questa indicazione, indirizzata a tutte le stazioni appaltanti e per tutti i lavori di importo superiore a 150 milioni di lire mi sembra davvero un appesantimento inutile del lavoro sia dell'Autorità sia dell'Osservatorio, che finiranno in questo modo per essere asfissati dai documenti.

Invito pertanto la Commissione a ricercare una norma più snella che consenta di effettuare davvero i controlli.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per semplificare le cose, ritiro l'emendamento 4.21.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sugerirei al relatore di non ritirare anche la seconda parte dell'emendamento, laddove fa riferimento al collegamento informatico.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il riferimento è comunque contenuto nell'emendamento 4.21-*ter*. Do perciò per scontato che sia necessario porre in essere un'organizzazione informatica rispetto alla quale poi verranno orientati i soggetti.

Desidero poi chiarire che la mia proposta di elevare la soglia a 150 milioni non vuole essere assolutamente definitiva: sono disponibile ad elevare la soglia anche a 200 milioni. L'intenzione è di eliminare i piccoli lavori.

Circa il discorso fatto dal senatore Lombardi (del quale non conoscevo la preparazione in campo amministrativo, anche se non se ne poteva certo dubitare), vorrei raccogliere in qualche modo la «provocazione» che egli ha lanciato. L'emendamento 4.22 da lui presentato risolverebbe peraltro anche il problema evidenziato dal senatore Bosco, poiché ogni regione, comprese le regioni a statuto

speciale, potrebbe assumere la sua decisione autonomamente. Potremmo forse inserire un richiamo con il quale precisiamo che valgono le norme dei rispettivi statuti e le norme di attuazione.

La mia preoccupazione è che una volta approvato il presente disegno di legge possa esserci un ricorso presso la Corte costituzionale per la mancanza di un richiamo all'osservanza degli statuti speciali.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, desidero dire subito al relatore che il richiamo alle regioni a statuto speciale appare già nell'emendamento 1.1 da noi approvato; pertanto la sua preoccupazione ritengo sia superflua.

Sono invece d'accordo a mantenere il testo del comma 19 dell'articolo 4, utile a snellire il lavoro dell'Osservatorio, dal momento che una prima selezione verrebbe eseguita già dalle regioni. Sono favorevole all'emendamento 4.21-*ter* presentato dal relatore, anche se desta in me perplessità la mancanza di un preciso termine temporale entro il quale dovrà avvenire l'informatizzazione degli uffici: se non viene posto un termine preciso, potrebbe anche non essere realizzata mai e quindi mai entrare in funzione, con la conseguenza di vanificare l'intero impianto del provvedimento.

LIBERATORI. Il senatore Fabris ha posto delle questioni indicando anche delle soluzioni che condivido. La mia preoccupazione è legata al timore che con il presente disegno di legge si possa creare un «carrozzone» i cui costi potrebbero essere anche più elevati di tutte le tangenti pagate in questi anni.

Le modalità di inoltro dei dati dovrebbero essere precisate in relazione alle procedure informatiche. Non si può pensare di stabilire adesso senza conoscere i programmi di informatizzazione le potenzialità degli apparati, i tempi, le procedure e le modalità di inoltro. Occorre snellire al massimo le procedure e demandare ogni decisione in merito all'Autorità.

SARTORI. Comprendo le perplessità del collega Liberatori, tuttavia ritengo che uno dei punti essenziali di questa struttura sia avere finalmente un centro che dia la possibilità di venire a conoscenza in tempo reale di tutto quanto accade nei lavori pubblici.

Il CENSIS non è gestito dalla parte politica cui appartengo e vi invito quindi a leggere i dati che esso fornisce. In uno degli ultimi rapporti si afferma che in Italia è mancato finora un controllo su quanto accade. Sarà il Ministro a dover garantire che tale struttura funzioni, giacché in questo paese si creano le strutture, ma poi non si fanno funzionare. In ogni caso dobbiamo fare in modo che si tratti di strutture snelle. Viviamo oggi in un mondo in cui in tre minuti o anche meno si possono inviare informazioni da Palermo a Roma con una semplice telefonata. Non capisco allora perché dobbiamo immaginare delle megastrutture quando non è necessario molto personale per far lavorare un calcolatore.

È questo il discorso che va portato avanti per i lavori pubblici, altrimenti non faremo altro che parlare senza riuscire mai ad operare un controllo serio. Ad esempio, parliamo di patrimonio edilizio ma non sappiamo quante case ci sono in Italia: è assurdo allora pensare ad una

legge per tassarle. È giusto chiedere chiarezza, ma il primo fondamento è disporre dei dati. Non si tratta di un cambiamento rivoluzionario, in effetti si sarebbe potuto operare già diversi anni fa.

NERLI. Abbiamo ormai numerosi esempi di funzionamento di servizi informatizzati: le banche, gli sportelli Bancomat e così via.

GIOVANNIELLO. Per cortesia, non confondiamo le notizie con le carte.

NERLI. Anzichè inviare la copia dei bandi si devono inviare i dati relativi ai contenuti. L'importante è che vi sia una banca centrale che disponga di questi dati.

GIOVANNIELLO. Al fine di non creare confusione anche in questo articolo direi che sarebbe opportuno sostituire le parole: «i dati richiesti». Per il resto, se non confondiamo la documentazione cartacea con la doverosa trasmissione di notizie, sono d'accordo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi sembra che siamo giunti al problema essenziale. Noi dobbiamo far affluire le notizie all'Osservatorio e all'Autorità (parlo di dati e non di carte). Con gli attuali sistemi informatici questo si può fare anche senza creare un meccanismo mastodontico. Ad esempio il centro elettronico dell'INPS tiene sotto controllo la posizione di milioni e milioni di persone e funziona molto bene; i centri meccanografici ed elettronici delle grandi aziende oggi controllano milioni di pezzi in ogni parte del mondo. Il problema è quello di estendere i cosiddetti terminali.

Mi complimento con il relatore che giustamente parla di collegamento informatico anche con i soggetti passivi degli obblighi. Il comune di Milano, ad esempio, non deve preoccuparsi di comunicare i dati all'ufficio dell'Osservatorio della regione Lombardia, ma deve poterli inserire direttamente, disponendo di un terminale. Attraverso questo stesso terminale il comune può controllare, ad esempio, i costi del cemento armato in ogni parte d'Italia. Oggi si possono ottenere risultati incredibili a livello di informazione senza creare meccanismi troppo complessi.

L'emendamento è ben formulato, anche perchè le situazioni cambiano continuamente e la legge deve avere la possibilità di essere modificata.

Per quanto concerne l'osservazione della senatrice Maisano Grassi, che ha parlato dell'opportunità di fissare dei tempi, voglio dire che molto spesso fissiamo scadenze che poi lo Stato non rispetta. Comunque ho incontrato il presidente dell'Autorità per l'informatica Rei ed abbiamo approfondito i diversi problemi in funzione della creazione dell'Osservatorio. Non si prevedono tempi lunghissimi; in un anno credo che la struttura potrà essere funzionante.

PRESIDENTE. Vorrei far presente un problema di coordinamento. Il comma 18 dell'articolo 4 del testo della Camera obbliga a questi adempimenti i responsabili dei procedimenti, che non sono tutti i

soggetti di cui all'articolo 2, giacchè all'articolo 8 si afferma che i responsabili dei procedimenti sono le pubbliche amministrazioni. Allora, se quest'ultimo articolo resta così com'è, sarebbero tenute a comunicare i dati all'Osservatorio solo le pubbliche amministrazioni e non i concessionari nè le società a totale capitale pubblico.

Se si vuole che tale tipo di obbligo valga anche per le società a capitale pubblico e per i concessionari anzichè iniziare il periodo con le parole «I responsabili dei procedimenti» sarebbe opportuno adottare la dizione «I soggetti appaltanti».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

NERLI. Nel testo approvato dalla Camera si dice che i dati devono essere comunicati entro sette giorni. Mi sembrerebbe opportuno fissare un termine di 15 giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ci sono i tempi della posta.

ANGELONI. La posta non si usa più, senatore Fabris, per queste cose: viene tutto trasmesso per via informatica.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sì, ho capito, però poniamo che venga richiesto un documento: se non adoperano il fax, quei tempi non sono adeguati.

NERLI. Ho l'impressione che i tempi ristretti siano previsti in virtù del fatto che, con le procedure previste nel disegno di legge per le gare di appalto, le commissioni giudicatrici saranno formate dopo la presentazione dell'offerta da parte delle imprese; quindi c'è bisogno di termini brevi perchè l'Osservatorio possa eventualmente fare comunicazioni.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: «entro il settimo e comunque non oltre il trentesimo giorno».

MAISANO GRASSI. Io direi: «comunque non oltre il trentesimo giorno».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Allora diciamo: «entro quindici giorni», ma mettiamo una data certa.

NERLI. Va bene.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Senatore Bosco, comprendo le motivazioni dell'emendamento 4.1 ma credo che molte delle sue preoccupazioni siano state fugate, quindi la invito a ritirarlo.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 4.11, 4.20 e 4.22.

Circa l'emendamento 4.24, non so a questo punto se sia utile inserire, dopo il comma 19, il comma 20 proposto con questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.24 cita l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973 che afferma «Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni». Quindi è già vigente una norma di carattere generale.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Allora esprimo parere contrario all'emendamento 4.24 in quanto lo ritengo superfluo.

Do lettura dell'emendamento 4.21-*bis*, nel seguente testo riformulato:

«Sostituire, al comma 18 dell'articolo 4, le parole dall'inizio del comma fino a: «Il responsabile del procedimento» con le altre: «Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, e per lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto».

Do lettura dell'emendamento 4.21-*ter*, nel seguente testo riformulato: Dopo il comma 18, inserire il seguente: «18-*bis*. Le norme di cui al comma 18 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dall'Autorità e dal dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 4. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 18 sono determinate con apposite istruzioni emanate d'intesa dall'Autorità e dal predetto dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori».

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Inoltre esprimo parere favorevole agli emendamenti 4.21-*bis* e 4.21-*ter* come riformulati.

BOSCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1.

LOMBARDI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.20 e 4.22.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
Metto ai voti l'emendamento 4.11.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.21-*bis*, nel testo riformulato.

NERLI. Ma con il meccanismo che abbiamo definito, non è utile all'Osservatorio, signor Ministro, sapere anche quanti sono i lavori sotto i 150 milioni? Mi pare che questa sia la soglia della trattativa privata.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. No: la soglia della trattativa privata è di 300 milioni.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Allora vuol dire che rientrano in questo caso anche le trattative private che sono sopra i 150 milioni.

NERLI. Sarebbe opportuno sapere quanti sono i lavori che vengono fatti; cioè, potremmo prevedere l'obbligo di far sapere quanti sono i lavori al di sotto dei 150 milioni, quindi l'obbligo di comunicare questo numero senza gli altri dati. Mentre sopra i 150 milioni c'è l'obbligo di seguire tutte le procedure, sotto i 150 milioni ci vorrebbe almeno l'obbligo della comunicazione per sapere qual è la massa dei lavori pubblici affidata sotto quella cifra.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Indubbiamente, l'Osservatorio potrebbe avere tutti i dati riguardanti i lavori sotto i 150 milioni, anche se non fosse previsto nel disegno di legge.

Non appesantirei la normativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 4.21-*bis*, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21-*ter*, nel testo riformulato.

È approvato.

L'emendamento 4.21-*quater* risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 4.24.

Non è approvato.

Propongo di sospendere la seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 11,25, sono ripresi alle ore 15,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 6 di cui ho già dato lettura nella seduta del 14 settembre.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Presento, signor Presidente, il seguente emendamento:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.

Il numero dei componenti esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinato in venti unità, con relativo onere a carico del capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8 di cui ho già dato lettura nella seduta del 14 settembre.

Nella seduta del 14 settembre erano stati accantonati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «è nominato» con le altre: «l'amministrazione competente nomina».

8.1 SARTORI, FAGNI

Al comma 1, sopprimere le parole: «della programmazione».

8.2 IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «nonchè un controllore dei conti».

8.3 LIBERATORI

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «che assume anche i compiti e le funzioni di Ingegnere Capo.

Qualora difetti o manchi la struttura tecnico-organizzativa interna, il responsabile del procedimento è nominato fra tecnici esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle funzioni di ingegnere capo».

8.4 LOMBARDI

Al comma 2, dopo le parole: «della Corte dei conti» aggiungere le altre: «ed all'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge».

8.5 FAGNI, SARTORI

Al comma 3, sostituire le parole: «e, ove previsto, dell'ingegnere capo» aggiungere le altre: «e stabilisce l'ammontare e le modalità dei compensi spettanti al responsabile del procedimento».

8.6 LOMBARDI

Al comma 3, dopo la parola: «procedimento» aggiungere le altre: «e del controllore dei costi».

Aggiungere alla fine del comma:

«Le funzioni e i compiti del controllore dei costi possono essere assommate nel responsabile del procedimento, quale al titolare dei lavori ne ravvisi l'opportunità».

8.7

LIBERATORI

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

8.8

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «è possibile» fino a: «una conferenza di servizi» con le altre: «è convocata di norma una conferenza di servizi».

8.9

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «è possibile» con le altre: «è obbligatorio».

8.10

LIBERATORI

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 5 del presente articolo» con le altre: «esecutivo».

8.11

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla conferenza di servizi possono partecipare anche i privati».

8.12

GIUNTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con riferimento a lavori di importo superiore a 10 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice o affidataria o che ha il controllo e la vigilanza sul titolare dei lavori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, previo parere della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'immediata esecutività dei lavori nonchè, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o i titolari dei lavori, procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali».

8.13

IL RELATORE

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8».

8.14

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «esecutivo» con la seguente: «definitivo» e sopprimere l'inciso: «ad eccezione dei particolari costruttivi».

8.15

NERLI

Al comma 5, sostituire le parole da: «ai sensi» fino a: «n. 616» con le altre: «in applicazione della normativa statale e regionale in materia».

8.16

MAISANO GRASSI

Al comma 8, dopo la parola: «soggetti» inserire le seguenti: «che dispongono di tale potere in base alle norme medesime, ovvero per effetto di delega a soggetti legai da un rapporto funzionale di livello dirigenziale con l'amministrazione interessata».

8.17

MAISANO GRASSI

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole:

«Qualora non sia acquisito l'assenso di tutte le amministrazioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro che rappresenta l'amministrazione appaltante o che ha il controllo e la vigilanza sull'ente appaltante, previo parere favorevole della autorità di cui all'articolo 4, può sottoporre il progetto al Consiglio dei ministri per le opportune determinazioni».

8.18

SARTORI, FAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. In materia di lavori pubblici tutti i termini stabiliti dalla legge per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, sono tassativi e non possono superare i 60 giorni, trascorsi i quali si determina l'applicazione del principio del silenzio-assenso».

8.19

LOMBARDI

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 2, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa ovvero all'esterno di essa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge».

8.1-bis

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole: «per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU».

8.1-ter

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole dall'inizio fino a «costruttivi» con le seguenti: «La conferenza si esprime sul progetto definitivo che può essere anche presentato, in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dall'amministrazione precedente».

8.1-quater

IL RELATORE

Al primo periodo del comma 5 sostituire le parole da: «successivamente alla pronuncia» fino al «n. 616» con le seguenti: «e successivamente al perfezionamento dell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. In caso di opere da amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa, qualora non perfezionata entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito della conferenza dei servizi.

8.1-quinquies

IL RELATORE

SARTORI. L'emendamento 8.1 propone una modifica di carattere tecnico e cioè la sostituzione delle parole «è nominato» con le altre «l'amministrazione competente nomina».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 8.1-bis è sostitutivo dell'intero comma 1 dell'articolo 8, ritiro di conseguenza l'emendamento 8.2.

Con l'emendamento 8.1-ter si sopprime il limite di 5 milioni di ECU per il ricorso alla conferenza di servizi al fine dell'acquisizione di intese, pareri e così via.

L'emendamento 8.1-quater è volto a sostituire al comma 5 le parole dall'inizio fino a «costruttivi» con le altre: «La conferenza si esprime sul progetto definitivo che può essere anche presentato in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dall'amministrazione precedente»; si recepisce dunque quanto emerso da precedenti discussioni e cioè che anche un soggetto diverso dall'amministrazione può presentare un progetto.

L'emendamento 8.1-quinquies intende definire un modo per accelerare le procedure.

Ritiro inoltre l'emendamento 8.8.

Con l'emendamento 8.9 si introducono le parole «è convocata di norma una conferenza di servizi». Con tale conferenza in pratica si acquisiscono tutte le intese, i pareri e così via in un'unica riunione; il «di norma» serve a specificare che, qualora non si convoca la conferenza, si debbono spiegare i motivi.

Ritiro l'emendamento 8.11.

Vi è poi l'emendamento 8.13, tendente ad inserire dopo il comma 4 il seguente comma: «4-bis. Con riferimento a lavori di importo superiore a 10 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga

l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice e affidataria o che ha il controllo e la vigilanza sul titolare dei lavori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dei ministri, dichiara, con proprio decreto, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'immediata esecutività dei lavori nonchè, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o i titolari dei lavori procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali». Ciò rappresenta una specie di ultima *ratio* che ho individuato a seguito di una lunga discussione. Dopo aver studiato ogni aspetto della questione, sono arrivato a formulare tale disposizione.

Ritiro l'emendamento 8.14.

LIBERATORI. Ritiro gli emendamenti 8.3 e 8.7.

Con l'emendamento 8.10 intendo sostituire all'articolo 8, comma 4, le parole «è possibile» con le altre «è obbligatorio», a proposito del ricorso ad una conferenza di servizi per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU.

LOMBARDI. Già l'altra volta avevamo detto che vi sarebbe stato un approfondimento dei compiti e delle funzioni riservate dalla normativa vigente alle attuali figure dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori, per vedere in che modo essi sono responsabili del procedimento e possono essere evitate duplicazioni concernenti gli stessi compiti.

A proposito di ciò che ha proposto il senatore Liberatori, con l'emendamento 8.3 poi ritirato, e cioè l'introduzione di un soggetto responsabile della contabilità, debbo dire che attualmente sono previsti un ingegnere capo e un direttore dei lavori. Quest'ultimo svolge funzioni tipicamente tecniche, mentre il primo svolge funzioni parallele, ma evidentemente di carattere più tecnico-amministrativo.

È ovvio che il responsabile del procedimento ha funzioni pressochè simili a quelle dell'ingegner capo. Noi dovremmo cercare di evitare che in uno stesso lavoro interferiscano tre funzioni: quella del responsabile del procedimento, quella dell'ingegnere capo e quella del direttore dei lavori. E questa è una prima considerazione.

Vengo ora ad una seconda considerazione, ammesso che la prima non costituisca un motivo sufficiente per intervenire ed eliminare una di queste tre figure.

La stragrande maggioranza delle amministrazioni statali, e in particolare degli enti locali e territoriali, non ha assolutamente un organico sufficiente per individuare nell'ambito dell'amministrazione stessa il responsabile del procedimento. Questo è già stato previsto e disciplinato dall'emendamento 8.1-bis, presentato dal relatore, che riformula praticamente il comma 1 dell'articolo 8.

L'emendamento 8.4 da me presentato tende a risolvere un problema e potrebbe essere considerato un subemendamento all'emendamento 8.1-bis. Con la modifica da me proposta, i compiti e le funzioni dell'ingegnere capo sarebbero svolti dal responsabile del procedimento, nominato fra tecnici esterni.

Conseguentemente, l'emendamento 8.6 tende a sostituire all'articolo 8, comma 3, le parole: «e, ove previsto, dell'ingegnere capo» con le parole: «e stabilisce l'ammontare e le modalità dei compensi spettanti al responsabile del procedimento». Quest'ultimo potrebbe appartenere o meno all'amministrazione, qualora fosse un esterno dovrebbe percepire un compenso uguale a quello già oggi previsto dalla legge per l'ingegnere capo.

In materia di lavori pubblici occorre fissare in sessanta giorni il termine tassativo per acquisire intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche per evitare che i termini siano come una fisarmonica che può allungarsi e accorciarsi, possano diventare di 120 giorni o di due anni indifferentemente, a seconda della volontà di chi deve esprimersi. Ho presentato pertanto l'emendamento 8.19.

PRESIDENTE. Il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce che il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori eventualmente a lui sottoposti. Quindi occorre un coordinamento con questa norma che parrebbe escludere l'ausilio di apporto esterno.

FABRIS, relatore alla Commissione. Quasi tutti i comuni ricorreranno ad un esterno.

NERLI. L'emendamento 8.4 unifica le figure dell'ingegnere capo e del responsabile del procedimento.

PRESIDENTE. Procediamo con l'illustrazione degli emendamenti.

SARTORI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 8.5 e 8.18.

L'emendamento 8.5 è abbastanza semplice: al comma 2 si propone di aggiungere alle parole: «Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti», le altre: «ed all'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge», affinché abbia anche la possibilità di accertare eventuali danni.

Quanto è scritto nell'emendamento 8.13 del relatore mi pare che in parte possa comprendere quanto da noi richiesto con l'emendamento 8.18 in cui si stabilisce che, nel caso in cui non sia acquisito l'assenso di tutte le amministrazioni interessate, il progetto possa essere sottoposto al Consiglio dei ministri per le opportune determinazioni. Nell'emendamento del relatore mi sembra che questa possibilità sia prevista, anche se le due proposte non sono uguali.

GIUNTA. Signor Presidente, l'emendamento 8.12 credo che si illustri da sè. Anche alla luce delle proposte del relatore, mi sembra che sia quasi indispensabile introdurre questa modifica.

NERLI. L'emendamento 8.15 sarà probabilmente assorbito dalla proposta di modifica del relatore.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 8.16 e 8.17.

Circa l'emendamento 8.16, l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 si occupa del controllo sulla conformità con i piani regolatori in base a tutte le normative che riguardano l'argomento: io preferisco che si semplifichi e si dica: «in applicazione della normativa statale e regionale in materia».

Per quanto riguarda l'emendamento 8.17, esso si preoccupa di specificare chi sono i «soggetti». È avvenuto nel recente passato che alla conferenza dei servizi potesse essere mandato chiunque, per esempio un «portaborse»; pertanto io preferisco che vi sia un soggetto che abbia titoli a rappresentare l'ente, quindi che si faccia riferimento a soggetti «che dispongono di tale potere in base alle norme medesime, ovvero per effetto di delega a soggetti legati da un rapporto funzionale di livello dirigenziale con l'amministrazione interessata». Mi sembra più puntuale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sugli emendamenti in esame.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Io volevo parlare della figura del responsabile del procedimento. Vede, senatore Lombardi, il responsabile del procedimento non è l'ingegnere capo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Si deve prevedere una figura esterna che possa avere le funzioni dell'ingegnere capo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Quello allora potrebbe essere il direttore dei lavori, perchè il responsabile del procedimento dovrebbe essere dell'amministrazione.

LOMBARDI. Ma non sempre è possibile.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Questo non lo so.

BOSCO. C'è una figura: è il collaudatore in corso d'opera.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Per esempio, per il comune potrebbe essere il segretario comunale il responsabile del procedimento. Può essere anche l'ingegnere capo, certamente, ma può essere anche il segretario comunale o può essere il segretario della provincia. Insomma, non è un organo tecnico, il responsabile del procedimento: è un organo amministrativo che guida. Mi sembra che il suo emendamento, senatore Lombardi, faccia un po' di confusione sul problema. Il

responsabile del procedimento è visto come una persona che deve seguire tutte le pratiche amministrative: può essere anche un tecnico, ma la funzione è quella.

LOMBARDI. Ma l'ingegnere capo ha funzioni amministrative, non ha funzioni tecniche.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Non sono d'accordo.

LOMBARDI. Sì, invece: l'ingegnere capo dei lavori ha solo funzioni amministrative.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'ingegnere capo del comune, per esempio, ma non ha solo funzioni amministrative.

LOMBARDI. La figura dell'ingegnere capo dei lavori non va confusa con quella dell'ingegnere capo dell'ente; infatti il primo viene nominato *ad hoc* tra liberi professionisti, così come avviene per il direttore dei lavori. Le funzioni del direttore dei lavori sono però propriamente tecniche, mentre quelle dell'ingegnere capo sono di vigilanza e controllo sul complesso del lavoro; si tratta dunque di una funzione amministrativa e non tecnica.

PAIRE. Non vorrei che passassimo da una normativa molto ampia quale la precedente ad una che blocca le procedure. Sono convinto che le funzioni amministrative debbono continuare a spettare al vertice amministrativo dell'ente e penso al segretario generale del comune o della provincia; le funzioni tecniche debbono essere invece di competenza degli uffici tecnici, del direttore dei lavori o di chi dirige tale settore.

Vorrei che venisse accolta in questo specifico comparto la formulazione più semplice e quindi non ritengo necessario introdurre una nuova figura esistendo già la responsabilità del capo amministrativo che va intesa in senso ampio.

GIOVANNIELLO. Volevo esprimere alcune osservazioni anche in ordine alle procedure che informano tutto il provvedimento al nostro esame.

La pubblica amministrazione aveva al suo interno un ufficio del Genio civile diretto da un ingegnere capo, da cui dipendevano altri ingegneri, che si occupava di tutte le procedure relative ad un lavoro ed aveva compiti non solo di tipo amministrativo, ma anche e soprattutto tecnico. Nelle amministrazioni diverse dal Genio civile la figura dell'ingegnere capo è andata via via sbiadendo: infatti gli ingegneri capi delle singole amministrazioni non potevano avere le stesse funzioni dell'ingegnere capo del Genio civile e pertanto si era introdotta una figura di ingegnere esterna.

Vorrei far rilevare che l'articolazione degli uffici tecnici e quindi degli ingegneri capo non è omogenea nei vari comparti (Ministero, regione, provincia, comune) cui ci riferiamo nel provvedimento al nostro esame. Sono pertanto d'accordo con il Ministro quando dice che il responsabile della procedura deve essere il segretario comunale o

provinciale per quanto riguarda i lavori nell'ambito dei comuni e delle province. La confusione insorge per quanto riguarda le regioni ed i Ministeri ed il provvedimento non contribuisce a creare omogeneità nelle procedure nelle diverse amministrazioni.

PRESIDENTE. Quale cittadino individuo nel responsabile del procedimento la persona alla quale rivolgermi per seguire le procedure, il punto di riferimento.

GIOVANNIELLO. Ma per i fatti tecnici?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Per i fatti tecnici c'è il direttore dei lavori.

GIOVANNIELLO. Bisogna definire una figura dell'ingegnere capo o di capo del procedimento che sia diversa da quanto definito finora.

NERLI. Sulla questione relativa al responsabile del procedimento all'articolo 3, comma 6 lettera *b*) si dice che il regolamento di cui al comma 2 definisce «...la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo tra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori eventualmente a lui sottoposti». Qualcuno sostiene che tale dizione può prestarsi a dubbi in quanto non si capisce se viene eliminata o meno la figura dell'ingegnere capo. Io ritengo di sì in quanto si parla proprio di ripartizione delle funzioni dell'ingegnere capo tra altre figure. Pertanto ritengo che gli emendamenti proposti vadano eventualmente riscritti con maggiore chiarezza.

Sarebbe auspicabile l'introduzione di un responsabile del procedimento cui far capo, che segua le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.

Quindi, nell'emendamento presentato dal relatore è stato tralasciato il termine «programmazione».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'ho tralasciato apposta perchè concerne una funzione politica.

NERLI. Non c'entra nulla, perchè qui si parla della programmazione dell'opera per la quale è stato incaricato di essere responsabile del procedimento. È chiaro che non riguarda la programmazione delle opere del Ministero, dell'ente locale, eccetera, bensì quella per cui un soggetto è stato nominato responsabile del procedimento.

Detto questo, riteniamo necessario l'istituzione di un responsabile del procedimento, di un ingegnere capo e di un direttore dei lavori, o soltanto di due figure, quali il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori?

PRESIDENTE. Basterebbe approvare l'emendamento 8.6, soltanto nella sua prima parte, allorquando si chiede di sopprimere le parole: «e, ove previsto, dell'ingegnere capo».

NERLI. Certo, se vogliamo che vi siano solo due figure.

Inoltre, sono favorevole ad introdurre nell'emendamento 8.1-bis, presentato dal relatore, la parola «programmazione».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Non ho alcuna difficoltà in proposito, purchè si dica «programmazione dell'opera» e non si intenda la programmazione come funzione politica.

NERLI. A me pare del tutto ovvio.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. A me no, tanto è vero che ho proposto di eliminare tale termine.

NERLI. La programmazione politica è precedente alla fase in cui si affida tale incarico. Se un comune oggi fa una programmazione e fra due anni indice una gara di appalto per un determinato lavoro, è ovvio che solo allora si potrà procedere alla programmazione dell'opera.

A mio avviso, è necessario introdurre il termine «programmazione». E magari precisare che non ci si riferisce alla programmazione di carattere politico.

Non concordo poi con l'emendamento 8.13, presentato dal relatore, perchè mi pare che le integrazioni che il senatore Fabris intende introdurre con gli emendamenti 8.1-bis, 8.1-ter, 8.1-quater e 8.1-quinquies raccolgono quegli elementi di equilibrio che nel testo approvato dalla Camera potevano sembrare troppo sfumati.

L'emendamento 8.13 introduce un'altra normativa che tra l'altro contraddice con ciò che abbiamo scritto ed approvato all'unanimità in questa Commissione nel parere da noi espresso al disegno di legge n. 1508, quando abbiamo chiesto che non venisse abrogato l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Con l'emendamento 8.13, il relatore afferma che se le amministrazioni locali non sono d'accordo, alla fine decide il Presidente del Consiglio dei ministri. Credo che nel momento in cui si sta discutendo il decentramento dei poteri agli enti locali ed è stata riformata la Conferenza dei servizi, una disposizione che affermi che il Governo, indipendentemente da quello che, ad esempio, pensano le regioni Toscana ed Emilia Romagna, possa deliberare insindacabilmente in ordine al progetto riguardante l'alta velocità a me sembra una forzatura. Di ciò se ne è discusso, ma vi è stato anche un certo dissenso in questa Commissione.

Chiederei quindi al relatore di ritirare l'emendamento 8.13, perchè mi sembra che le procedure, modificate con gli emendamenti 8.1-bis, 8.1-ter, 8.1-quater e 8.1-quinquies, siano sufficientemente garantite.

BOSCO. Ho l'impressione che si sia fatta una grande confusione in merito alle varie figure professionali. Prendiamo ad esempio il segretario comunale che espleta la gara; dopo di che vi è l'affidamento dei lavori ad un direttore dei lavori. È evidente che non è sempre necessario ricorrere alla figura dell'ingegnere capo che può identificarsi con il collaudatore in corso d'opera, che interviene soltanto in determinati casi. In caso contrario, vi sarebbero due direttori dei lavori con non si sa bene quali compiti. Il direttore dei lavori è una figura

unica a cui viene sempre imputata una precisa responsabilità, mentre per la progettazione dei lavori si può ricorrere ad un progettista.

Quindi, non vedo dove si possa inserire la figura dell'ingegnere capo; si tratta di un doppione del direttore dei lavori così come stabilito dalla normativa vigente.

SARTORI. In merito a tale discussione mi sono reso conto che vi è una certa confusione, perchè si vuole identificare il direttore dei lavori con l'ingegnere capo, che comunque è una figura presente in ogni comune a prescindere se si proceda a cento o a nessun lavoro.

Il nostro responsabile è invece la persona che per quel lavoro ha il compito specifico di seguirlo.

Credo che, in presenza di questo equivoco, forse bisognerebbe ricominciare tutto d'accapo. Questo è un punto tra i più qualificanti della normativa che stiamo esaminando. Anch'io credo che la figura dell'ingegnere capo debba rimanere nel testo in discussione con specifiche funzioni. Sono del parere che non dovrà necessariamente trattarsi di un tecnico, - non lo escludo - bensì di una figura responsabile.

Ciò si riconduce ad una mia battaglia che ho fatto allorquando è stato discusso l'accentramento delle gare di appalto nelle province, perchè poteva essere quello un primo punto di ridefinizione e di responsabilizzazione su una serie di lavori che, riportati giustamente ai comuni più piccoli, può far sorgere quei timori che tanti colleghi hanno manifestato.

Noi difendiamo le autonomie già da tanti anni per un discorso di funzionalità; però, quando esaminiamo questioni reali ci rendiamo conto che è difficile venirne fuori se non operiamo determinate scelte.

Voglio ora far riferimento all'emendamento 8.13, presentato dal relatore, in particolare alla decisione finale su cui il collega Nerli ha manifestato la sua contrarietà.

Non credo che si debba dimostrare di essere i difensori della democrazia; noi abbiamo proposto una commissione popolare che esamini i progetti, quindi credo che alla nostra parte politica tutto si possa fare tranne che rivolgerle questo tipo di accuse. Però quell'emendamento aveva un senso. Sarei ben felice di trovare un'altra soluzione, ma dobbiamo tenere presente che stiamo approvando una legge sulle opere pubbliche, quindi dobbiamo dare responsabilità ai politici, agli amministrativi, a chi sia, purchè un punto finale di decisione, magari dopo sei mesi, lo si attribuisca a qualcuno. Allora, se questo qualcuno non deve essere il Presidente del Consiglio dei ministri, potrebbe essere finanche il Sommo Pontefice, purchè, a un certo momento, qualcuno dica una parola definitiva se, espletate tutte le procedure, non si riesce a trovare una soluzione. Credo che, se non si trova una soluzione, dobbiamo arrivare a dire «fine» e dare inizio ad un appalto, se abbiamo deciso di farlo.

Ecco perchè ho proposto l'emendamento 8.18 che, oltretutto, prevede l'avallo dell'Autorità che abbiamo istituito come garante degli appalti.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei dire che c'è stata una grossa discussione alla Camera dei deputati su questo problema, sul devolvere al Consiglio dei ministri la decisione finale su un lavoro quando non si riesca a trovare un accordo anche in conferenza dei servizi.

Indubbiamente, per lavori di notevole importo certamente vale quello che diceva adesso il senatore Sartori: alla fine un'autorità che dica una parola definitiva nel nostro paese ci dovrà pur essere; se, nell'interesse generale del paese e nella collegialità del Governo, si ritiene che un'opera si debba fare, credo che certe opposizioni possano essere superate in quella sede.

Aggiungo che, nel testo preparato a suo tempo dal Governo, questa possibilità era prevista e che poi, nella discussione che si è svolta alla Camera dei deputati, non è stata accolta. Tuttavia ritengo che sia opportuno inserire una *extrema ratio*. Adesso non so se l'importo dei lavori debba essere pari a 10 milioni di ECU, come dice il relatore, oppure a una cifra superiore, ma per i grandi lavori occorre una sede in cui decidere definitivamente.

NERLI. La questione è molto delicata. Mi rivolgo in particolare al collega Sartori: se, per esempio, le Ferrovie dello Stato, che sono una società per azioni, decidessero che, per dare corso al progetto dell'alta velocità, si deve passare in piazza Pitti a Firenze e il comune di Firenze e la regione Toscana dicessero di no, alla fine il Ministro potrebbe sentirlo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Non il Ministro: il Governo nella sua collegialità.

NERLI. Siete d'accordo?

PAIRE. Io sono d'accordo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Certamente, se c'è una responsabilità collegiale del Consiglio dei ministri, non si deciderà di fare lavori di quel genere. E poi, che in Italia non ci debba essere, alla fine, un'autorità che decide è impensabile: non possiamo andare avanti sempre col discorso dei veti. Non è corretto che qualcuno abbia il potere di veto e certe cose assolutamente in Italia non si possano fare: a un certo punto bisogna che ci sia un'autorità che lo superi.

NERLI. Quando si tratta di opere di questo livello, o si acquisisce il consenso dell'amministrazione territoriale oppure non si fanno. Come si fa ad agire diversamente? Non si tratta di piccole opere o di piccoli insediamenti.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ma sono opere di interesse generale. Se, per esempio, si stabilisce di deviare un fiume nell'interesse generale perchè altrimenti succedrebbe qualcosa di negativo, e l'amministrazione locale (per esempio, la provincia) non volesse, si dovrebbe comunque realizzare quell'opera. Certamente sarà una

decisione molto meditata; d'altra parte, quando mai si è arrivati a questo? Comunque, prevedere che alla fine ci sia un'ultima possibilità io lo ritengo giusto; indubbiamente un'autorità dello Stato bisogna pure che ci sia.

PAIRE. Sono fra coloro che pensano che il senso di responsabilità del Governo centrale debba essere un punto di coordinamento degli interessi generali; e, su questa linea, deve poter succedere che, per alcune questioni (mi riferisco, per esempio, alle valutazioni di impatto ambientale che riguardano il mio territorio), il Governo utilizzi (come io auspico) questo potere, già previsto da altre norme.

Pertanto io sono favorevole a che ci sia la possibilità di adottare un provvedimento diverso da parte del Governo, immaginando che il Governo non possa che voler tutelare l'interesse generale: non può essere diversamente, non è immaginabile.

NERLI. Se si pensa ai Governi degli ultimi anni l'ha detta grossa, ora. Basta riferirsi all'ex ministro De Lorenzo e all'ex ministro Prandini.

MAISANO GRASSI. O all'ex ministro Bernini.

PAIRE. Vedremo cosa curavano i ministri-ombra.

NERLI. I ministri-ombra non governavano.

PAIRE. Comunque, senza citare l'ex ministro De Lorenzo, perchè io non ho niente a che vedere con lui, resto fermo su questa posizione. Io, quando esprimo la fiducia a un Governo, ritengo di farlo in buona fede.

SARTORI. Non vorrei essere stato equivocado. Il mio discorso è chiaramente legato al fatto che la conferenza di servizi debba dare il suo parere, che dev'essere vincolante. Infatti, nel nostro emendamento diciamo: «Qualora non sia acquisito l'assenso di tutte le amministrazioni». Vuol dire che, se facciamo quattro conferenze dei servizi e un'amministrazione che vi deve partecipare (per esempio, il Ministero della pubblica istruzione) non partecipa, cioè non c'è la possibilità di avere un assenso da parte di tale Ministero, il progetto può essere sottoposto dal Presidente del Consiglio al Consiglio dei ministri.

Questo è il senso dell'emendamento 8.18.

PRESIDENTE. Per la legge vigente, se un Ministero è regolarmente invitato e non partecipa alla riunione, l'assenso si considera acquisito. La legge esclude solo il Ministero dell'ambiente e quello dei beni culturali, che devono essere presenti per forza.

NERLI. Qui c'è un problema che riguarda la nostra Commissione. Io vorrei ragionare un attimo su questo aspetto.

Al Senato abbiamo all'esame il disegno di legge n. 1508, collegato al disegno di legge finanziaria, che prevede l'abolizione dell'articolo 81 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, rispetto alla quale, in questa Commissione, abbiamo detto che siamo contrari; peraltro la maggioranza (in tal caso, almeno per quello che mi riguarda, non farò parte di quella maggioranza, nè con astensione nè con voto positivo), con tale disegno di legge «collegato» abolirà l'articolo 81 del decreto n. 616. Allora domando: che bisogno c'è di inserire questa norma nel provvedimento che stiamo esaminando?

PRESIDENTE. Non lo abolisce del tutto.

NERLI. Nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria si aboliscono tante normative, tra le quali anche l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 richiamato nell'emendamento del relatore. Pertanto mi chiedo perchè introdurre tale modifica.

MAISANO GRASSI. Penso allora possa essere migliore il mio emendamento 8.16 in cui si dice «in applicazione della normativa statale e regionale».

FABRIS, relatore alla Commissione. Forse si potrebbero togliere dal mio emendamento le parole «anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977».

SENESI. Vorrei svolgere alcune brevi riflessioni prima di valutare tale aspetto. Noi stiamo pensando alle grandi opere, ma la norma interferisce anche sulle opere minori; può accadere infatti che un comune di una certa dimensione programmi una serie di opere infrastrutturali che incidano sul territorio di comuni limitrofi e che questi ultimi non accettino quella programmazione. Questo emendamento consentirebbe al comune capoluogo una violazione del territorio altrui: per esempio, nella mia regione il comune di Milano potrebbe decidere un tratto stradale che termina nel comune limitrofo di Cinisello. Si introdurrebbe dunque il principio che la programmazione spetta alla grande città anche per quanto riguarda la viabilità dei comuni limitrofi. È necessario prestare molta attenzione, infatti ogni comune ha diritto di programmare il proprio territorio.

Ritengo pertanto che il riferimento all'articolo 81 debba rimanere, possiamo trovare soluzioni di mediazione per non vincolare al campanilismo del piccolo comune un'opera di interesse nazionale, ma è necessario responsabilizzare le regioni.

LIBERATORI. Sono d'accordo con il fatto che il potere di veto esercitato in questi ultimi anni è stato quasi sempre la causa della mancata realizzazione delle opere o di ritardi.

Ritengo pertanto necessaria un'autorità che alla fine decida e non penso certo che il Consiglio dei Ministri possa deliberare irresponsabilmente, senza tener conto delle diverse valutazioni o che sia meno responsabile di un'altra autorità.

SENESI. La proposta alternativa è quella di prevedere un accordo di programma tra regioni e Stato per realizzare l'opera. In tal modo si responsabilizzano le regioni e la decisione viene assunta collegialmente, senza prevaricazioni.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritengo necessario riassumere i temi principali dell'articolo 8 che sono la figura del responsabile del procedimento e la conferenza di servizi. Per quanto riguarda il responsabile del procedimento, all'articolo 3 abbiamo stabilito che le funzioni che erano attribuite alla figura dell'ingegnere capo vanno ripartite tra il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento. Adesso di nuovo emerge il problema delle funzioni del responsabile del procedimento che deve possedere una certa qualificazione per seguire l'iter tecnico e amministrativo dell'intera opera dall'inizio alla fine. Il senatore Lombardi nell'emendamento 8.4 si preoccupava di ciò ritenendo non necessario introdurre nuove figure in quanto l'ingegnere capo può essere sostituito dal responsabile del procedimento. Infatti nel suo emendamento si dice che, qualora il responsabile del procedimento debba essere nominato tra tecnici esterni, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle funzioni di ingegnere capo: se viene dunque nominato dall'esterno deve avere determinate caratteristiche per cui ci troviamo in linea con quanto deciso all'articolo 3.

Quindi l'emendamento 8.6 del senatore Lombardi potrebbe ridursi semplicemente alla soppressione delle parole: «e, ove previsto, dell'ingegnere capo», come poc'anzi suggerito dal Presidente.

In questo modo, rimarrebbero soltanto le figure professionali del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori. Se il responsabile del procedimento non è una persona esterna all'amministrazione potrebbe benissimo accadere che in un comune tale figura professionale venga ricoperta dal segretario comunale.

Vi è poi una seconda considerazione che vorrei svolgere a proposito della conferenza dei servizi. Io ero contrario a riformarla. I primi emendamenti che ho presentato tendevano a sopprimere tutti gli articoli riguardanti la conferenza dei servizi, anche se quest'ultima è stata regolamentata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Essa accontenta chi afferma che in tale settore è necessaria più democrazia, ma sostanzialmente non innova molto dal punto di vista delle decisioni. Infatti, dapprima bisogna richiedere un parere urbanistico e poi riunire la conferenza dei servizi; però, basta un qualsiasi impiegato della Sovrintendenza per bloccare tutto. Faccio tesoro della mia esperienza in qualità di presidente della Commissione per la salvaguardia di Venezia, composta dai rappresentanti del comune, della provincia, della regione, dei comuni del circondario e di tutte le categorie professionali di Venezia. Essa esprimeva il suo parere su un'opera da eseguirsi a Venezia. Ebbene, tutto il nostro lavoro poteva essere, ad esempio, totalmente vanificato qualora, una volta inviato alla Sovrintendenza, il progetto non fosse stato accettato.

In sostanza, la Camera dei deputati non ha cambiato quasi nulla rispetto al vecchio impianto, ma si è limitata a ribadirlo.

Avevo tentato di dare più forza alla conferenza dei servizi perchè una mia idea fissa, fin da quando ho iniziato a fare l'amministratore pubblico, è stata la creazione di uno sportello unico; per cui mi sembra di essermi mosso in quest'ottica. Ero pronto a sostenere i miei emendamenti perchè forse non significavano molto ma certamente un qualcosa in più dell'esistente, richiamando fra l'altro la deroga all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Ora, mi mette in crisi sapere che in un'altra Commissione di Palazzo Madama si sta discutendo se sopprimere o meno questo articolo 81, perchè davo per scontato che era necessario introdurre una deroga a tale disposizione. Comunque, sono pronto a ritirare i miei emendamenti, perchè so bene che questi ultimi rappresentano delle grida manzoniane: però, in essi è ben delineato un procedimento che dovrebbe essere adottato. Se vogliamo sopprimere il riferimento alla deroga, dobbiamo essere tutti d'accordo.

Viene poi detto che vi è un ultimo momento decisionale che in ogni caso può essere invocato. È questo il senso dell'emendamento 8.13 da me presentato. Con esso avremmo fatto un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 241 del 1990. Il fatto che una legge si occupi di questo potrebbe essere invocato in futuro per un eventuale provvedimento integrativo; per lo meno vi è la volontà di giungere - lo ripeto - ad un qualcosa di più e di diverso rispetto all'esistente.

MAISANO GRASSI. Senatore Fabris, lei quindi propone una modifica all'emendamento 8.13, cioè che «il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, l'immediata esecutività dei lavori...», eliminando le parole: «anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Va da sè che qualora l'articolo 81 non venisse abrogato, tale deroga rimarrebbe. Per superare tale *empasse*, il Governo potrebbe eliminare questa disposizione magari disciplinando tale materia con un regolamento, a seguito di una delegificazione.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il ministro per la funzione pubblica Cassese vuole eliminare la funzione legislativa in vari campi. Lo si potrebbe fare con un regolamento.

NERLI. Speriamo si tratti di una norma generale, cioè che non riguardi solo gli appalti pubblici, altrimenti nessuno ci obbliga ad introdurla nel provvedimento al nostro esame. Noi avevamo modificato il progetto da esecutivo in definitivo; il relatore aveva introdotto talune modifiche con gli emendamenti 8.1-bis, 8.1-ter, 8.1-quater e 8.1-quinquies, ma se il Governo si serve del disegno di legge n. 1508, collegato alla finanziaria, per modificare il regime complessivo della legge n. 241, che non disciplina solo gli appalti pubblici, sarà quella la sede in cui intervenire. Non comprendo perchè dobbiamo seguire una

determinata strada, quando il «collegato» alla manovra finanziaria probabilmente ne seguirà un'altra.

PAIRE. Dobbiamo essere realisti; può anche darsi che l'articolo 81 venga soppresso, ma ora è vigente.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Nell'emendamento 8.1-*quinquies* si fa riferimento «al perfezionamento dell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977».

Inoltre, vorrei proporre di sostituire le parole: «In caso di opere di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione» con le seguenti: «In caso di opere di rilievo nazionale o promosse da amministrazioni statali», perchè in questo discorso rientrano anche le ferrovie.

Invito i colleghi Fagni e Sartori a ritirare l'emendamento 8.1, avendo io stesso proposto di sostituire il comma 1 con l'emendamento 8.1-*bis*. D'altra parte, anch'io faccio riferimento all'amministrazione competente, in quanto ho richiamato «i soggetti di cui all'articolo 2... della legge 7 agosto 1990, n. 241», che fa per l'appunto riferimento alle amministrazioni competenti.

SARTORI. Signor Presidente, accetto l'invito che mi è stato rivolto dal relatore, e quindi ritiro l'emendamento 8.1.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ho già ritirato l'emendamento 8.2. Poichè esso si riferiva alla programmazione, non ho alcuna difficoltà a modificare l'ultima parte dell'emendamento 8.1-*bis* nel modo seguente: «...un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge».

NERLI. Lei dice che si può inserire la parola «programmazione», purchè non si intenda «programmazione dell'ente».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Certo.

NERLI. Ma io dico che è ovvio, perchè magari il lavoro viene affidato tre anni dopo la programmazione; comunque si può specificare che si tratta della programmazione dei lavori.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Solo dei lavori.

NERLI. Ma è evidente, signor Ministro, perchè se un comune fa un piano triennale e dopo due anni indica in un certo soggetto il responsabile del procedimento di quei lavori, è chiaro che la programmazione non si riferisce alla programmazione dell'ente, che è avvenuta due anni prima.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. *Melius est abundare quam deficere.*

PRESIDENTE. Allora l'emendamento 8.1-*bis* viene riformulato sostituendo, nella sua ultima parte, le parole da: «per le fasi» fino alla fine del comma, con le altre: «per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei medesimi».

LOMBARDI. Ritiro l'emendamento 8.4 e riformulo l'emendamento 8.6 nel senso di sopprimere le parole: «e, ove previsto, dell'ingegnere capo».

FABRIS, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole all'emendamento 8.5 nonché all'8.6 come riformulato.

Esprimo parere contrario all'emendamento 8.10 e parere favorevole all'emendamento 8.12.

Riformulo l'emendamento 8.13 sopprimendo le parole: «anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977», e inserendo dopo le parole: «Con riferimento a lavori», le altre: «di rilievo nazionale e».

LIBERATORI. Le opere regionali non hanno rilievo nazionale, ma alcune di esse sono importantissime. Per esempio, il bacino del Bilancino.

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. No: ha valenza nazionale perchè l'autorità di bacino è nazionale; anche, per esempio, l'autorità di bacino del Lario è un'autorità di bacino nazionale. Pertanto il Bilancino ha un rilievo nazionale.

LIBERATORI. E se i lavori riguardano, per esempio, una ferrovia regionale?

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Allora decide la regione. Il Consiglio dei ministri interviene quando si tratta di un problema di rilievo nazionale. Per questo direi che è giusto inserire il riferimento esclusivo a lavori di rilievo nazionale.

FABRIS, relatore alla Commissione. Riformulo l'emendamento 8.13 sostituendo anche le parole: «10 milioni di ECU» con le altre: «50 milioni di ECU».

LIBERATORI. Se i lavori sono di rilievo nazionale è inutile quantificare. Il rilievo nazionale non è dato dall'importo.

PAIRE. Ma chi è che lo stabilisce? È una cosa molto vaga: fissare un minimo forse non sarebbe male.

LIBERATORI. Io confermo la mia contrarietà a questa modifica e presento il subemendamento 8.13/1, volto a sopprimere, dal testo dell'emendamento 8.13 come riformulato, le parole: «di importo superiore a 50 milioni di ECU».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Considero l'emendamento 8.15 assorbito dall'8.13.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 8.16 e contrario all'8.17.

L'emendamento 8.18 praticamente è sostituito dal mio 8.13, per cui su di esso esprimo parere contrario, se non viene ritirato.

Infine, esprimo parere contrario all'emendamento 8.19.

LOMBARDI. Non vogliamo introdurre il silenzio assenso nel campo delle opere pubbliche?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Non si può.

LOMBARDI. Rendiamoci conto che i lavori pubblici sono fermi per questo motivo.

MAISANO GRASSI. Ma non li sblocca il silenzio assenso.

NERLI. Per quanto riguarda gli emendamenti 8.13 e 8.19 non sono d'accordo all'introduzione di norme che consentono di realizzare opere indipendentemente dal parere degli enti locali.

LOMBARDI. Il termine viene stabilito in sessanta giorni per l'acquisizione di intese, pareri e così via; esiste poi anche l'interesse della collettività alla realizzazione dell'opera. L'esecuzione di un'opera non deve essere un percorso ad ostacoli.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.1-bis nel testo riformulato, 8.1-ter, 8.1-quater e 8.1-quinquies nel testo riformulato, nonché sugli emendamenti 8.5 e 8.6, come riformulato dal senatore Lombardi, 8.9, 8.12, 8.13, nella riformulazione del relatore e 8.13/1 che sopprime dal precedente emendamento l'importo di 50 milioni di ECU, e 8.16.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 8.10, 8.17 e 8.18. Per quanto riguarda l'emendamento 8.19 presentato dal senatore Lombardi, devo dire che abbiamo inserito la possibilità che il Consiglio dei Ministri in ultima istanza possa decidere per le opere di grande importanza; costringere le amministrazioni ad esprimersi significa obbligarle a rispondere sempre di no, pertanto esprimo parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 8.1-bis, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1-ter.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1-quater.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1-*quinquies*, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9.

È approvato.

L'emendamento 8.10, presentato dal senatore Liberatori, risulta pertanto precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.12.

CAPPELLI. Aggiungo la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.12.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13/1.

È approvato.

NERLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.13.

NERLI. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento per i motivi già addotti.

Credo sia necessario individuare una procedura valida per le grandi opere di interesse nazionale attraverso la quale giungere ad una seria programmazione e a scelte necessarie. Queste ultime debbono essere ricercate nel rispetto dell'autonomia delle regioni, delle province e dei comuni.

Non si tratta di rimuovere alcun ostacolo da parte di soggetti che si impuntano. Voglio fare un esempio diverso da quello fatto nell'intervento precedente, che concerne la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Poniamo il caso che le regioni Sicilia e Calabria siano contrarie a tale opera; se il Governo è intenzionato a costruirlo, procederà egualmente.

In altre parole, l'articolo 8, così come viene a delinearsi con l'emendamento 8.13, più che risolvere la questione di un eventuale intoppo sulle procedure per appaltare un'opera, ne creerà delle altre per superare, in particolar modo, l'autonomia decisionale delle regioni.

Vi faccio altri esempi. Se è necessario fare un traforo ma una regione non è d'accordo, lo si farà egualmente; se per procedere all'alta velocità tra Bologna e Firenze la società per azioni Ferrovie dello Stato presenta un progetto che non va bene nè alle regioni Emilia e Toscana, nè alle province di Bologna e Firenze, nè ai comuni che sono interessati al Mugello, si andrà avanti egualmente. La disposizione che stiamo discutendo afferma questo.

PAIRE. Non dice che si fa, ma che si può fare!

NERLI. È comunque il Governo a decidere se si fa o meno. Fermo restando che bisogna ricercare altri meccanismi rispetto alle attuali leggi - concordo con il Ministro per quanto concerne le conferenze di programma -, così agendo si dà vita ad un decisionismo che non fa superare il conflitto tra le amministrazioni centrali e quelle periferiche, tra il Governo centrale e le regioni.

Per tale motivo, voterò contro l'emendamento 8.13, presentato dal relatore, nel testo riformulato.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, proprio gli esempi adottati dal senatore Nerli - la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, il traforo e l'alta velocità - mi convincono a votare contro l'emendamento 8.13, perchè travalica l'autonomia degli enti locali dove debbono essere realizzate le opere.

A mio avviso, è molto grave che, proprio nel momento in cui vogliamo assegnare una maggiore competenza alle regioni, alle province e ai comuni, coartiamo la loro amministrazione e il loro destino; infatti, le grandi opere pubbliche cambiano i destini dei luoghi che in seguito ne usufruiranno.

Forse si tratta di una lacuna della normativa al nostro esame, ma è meglio lasciare una lacuna che introdurre un decisionismo a diversi livelli!

SARTORI. Signor Presidente, anch'io dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 8.13. Mi pare si sia innescata una serie di ragionamenti che non hanno nulla a che vedere con l'intendimento che aveva suggerito la presentazione di tale proposta modificativa.

È chiaro che se questo emendamento vuol significare che il ponte sullo stretto di Messina si farà anche se nessuno è d'accordo, porteremo avanti una battaglia politica sia contro il ponte sullo stretto, sia contro l'alta velocità e le altre grandi opere pubbliche che fino ad oggi hanno danneggiato il nostro paese. Se l'emendamento 8.13 significa tutto questo, non possiamo dividerlo. È chiaro che tale proposta modificativa non può rappresentare una copertura per una determinata scelta politica decisionale.

Onestamente non conosco il meccanismo che regola il funzionamento della conferenza dei servizi, ma essa deve avere la possibilità di esprimersi liberamente e con voce in capitolo. Conseguentemente, la costruzione dell'opera verrà decisa democraticamente a maggioranza. È chiaro che ciò non può superare il meccanismo politico e di scelta.

Per tali ragioni, ribadisco che voterò contro l'emendamento 8.13.

BOSCO. Signor Presidente, anch'io voterò contro l'emendamento 8.13, e lo faccio con amarezza. Infatti, tale proposta modificativa è ben strutturata ma travalica ogni senso di autonomia delle regioni. Sarei stato pienamente concorde se si fosse tenuto conto di queste ultime, prevedendo il loro assenso alla realizzazione di opere di interesse nazionale.

Quindi, al di sopra di ogni ragione, ritengo non sia opportuno introdurre una tale disposizione.

PAIRE. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole, perchè l'emendamento 8.13 intende introdurre una norma già prevista dalla legge sulle valutazioni di impatto ambientale, che consente egualmente al Governo di decidere in ultima istanza.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, abbiamo fatto un notevole sforzo per rendere compatibili all'interno della normativa oggi al nostro esame i molti richiami alla legge sulle autonomie locali.

È pur vero che esistono opere di una certa rilevanza e interesse per l'economia del paese che spesso non trovano attuazione più per contraddizioni che per pareri contrari locali. Di conseguenza, l'esigenza di un'autorità, individuata nel Consiglio dei ministri, che dica l'ultima parola in proposito, ci pare una soluzione estremamente responsabile.

Ma in che modo è possibile coordinare l'autorità centrale e quella delle regioni, delle province e dei comuni? Credo che il Governo, terminata la fase della conferenza dei servizi e dell'acquisizione dei vari pareri, dovrebbe intervenire solo in caso di non convergenza delle varie delibere procedurali. In quel caso dovrebbe essere prevista anche la possibilità che il Governo, prima di decidere in via definitiva, richieda il parere del Consiglio più che della Giunta regionale.

Si dica: «Il Governo decida, sentiti i Consigli regionali...».

NERLI. Diciamo «d'intesa».

DI BENEDETTO. Vorrei che il rappresentante del Governo e il relatore facessero uno sforzo in questa direzione.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Indubbiamente ci vuole qualcuno che alla fine decida in un senso o nell'altro. Potremmo, per superare l'ostacolo del parere delle regioni, ricordando che in fondo la decisione del Consiglio dei ministri deve essere correlata con quella della Conferenza Stato-regioni, dire: «d'intesa», invece che «previo parere».

NERLI. Così però state «smontando» il disegno di legge.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. No, stiamo cercando di trovare le formule più giuste. Il discorso fondamentale è che ci vuole un organo che dica la parola fine nel nostro paese. Se si usa l'espressione: «d'intesa con la Conferenza Stato-regioni», significa che le regioni sono chiamate a dire la loro, non sono travalicate. Non abbiamo, come diceva prima il senatore Bosco, intenzione di far sì che le regioni non possano intervenire: se le regioni non sono d'accordo, il Consiglio dei ministri non delibera.

GIUNTA. Mi sembra che l'emendamento 8.18, che il senatore Sartori ha presentato, sia nello spirito delle indicazioni emerse durante l'indagine conoscitiva sugli appalti. Una delle lamentele o delle giustificazioni avanzate dall'ANAS o dalla società Autostrade circa la lievitazione dei costi risiedeva nel fatto che esse erano obbligate, per esempio, da certi comuni a costruire le chiese per poter far passare l'autostrada in quei comuni, o a fare uno svincolo per poter avere dalla Conferenza dei servizi l'assenso. Ciò è veramente assurdo. Vi ricorderete che uno degli amministratori delegati (non ricordo se della società Autostrade o dell'ANAS) disse che avevano dovuto, in certi comuni d'Italia, costruire una chiesa o uno svincolo.

Allora, quello in cui si fa la programmazione e si decide di costruire il ponte sullo stretto di Messina è un momento a monte; ma poi si dovrà decidere dove mettere i piloni nella conferenza dei servizi: questo è il punto. Se a monte c'è una decisione politica di fare il ponte sullo Stretto di Messina, questo ponte va fatto; però i comuni di Saline Ioniche o di Reggio Calabria nella conferenza di servizi non si metteranno mai d'accordo, perchè nessuno sarà interessato ad avere il pilone e a non avere lo svincolo.

Allora, a me pare che ci voglia qualche autorità superiore che decida se fare il ponte sullo stretto di Messina. Non si tratta semplicemente di sentire i comuni, perchè i comuni possono essere anche sentiti, ma ci vuole qualcuno che decida dove mettere il pilone, dove fare lo svincolo e l'area di servizio, eventualmente.

Quindi credo che l'emendamento proposto dal relatore, in cui si potrebbe aggiungere forse: «sentite le regioni interessate», vada bene.

LOMBARDI. Signor Presidente, io sono per le autonomie locali esaltate al massimo, ma non possiamo pensare che solamente per un interesse locale possa saltare la visione dell'interesse generale del paese. Quindi per me il problema è di arrivare a un punto decisionale ultimativo e al di sopra delle parti, e questo ci dev'essere per forza, perchè altrimenti scadremmo veramente nell'arbitrio sulle scelte, non si potrebbe programmare più nulla.

Questo vale anche per le piccole opere; vediamo che cosa significa oggi, per esempio, realizzare una discarica.

Non possiamo togliere al Governo del paese la possibilità di intervenire per opere pubbliche di sua competenza laddove sia ritenuto necessario, per la opposizione di organismi e di enti locali che vedono da un angolo visuale molto ristretto il problema.

NERLI. Vorrei esprimere alcune considerazioni sulla proposta del Ministro. In sede di discussione dell'articolo 7 tutti sono insorti per difendere l'autonomia degli enti locali soltanto perchè si prevedeva che le gare si potessero esplicitare avvalendosi degli uffici tecnici delle province; in questo caso si tratta di imporre agli enti locali le opere (non le procedure), ma mi sembra che tutti siano d'accordo. Sono felicissimo nel prendere atto che chi ha mostrato attenzione agli interessi particolari e localistici adesso si pronuncia a favore anche degli interessi nazionali, l'unico appunto è che ciò dovrebbe valere per tutte le questioni.

Condivido la proposta del Ministro, ma ritengo necessaria una precisazione; suggerisco di introdurre «d'intesa con le regioni interessate» in modo che quando si deve discutere, ad esempio, del ponte sullo stretto di Messina saranno soltanto le regioni interessate a decidere e non le altre. Inoltre aggiungerei il riferimento alla necessità di sottoscrivere un apposito accordo di programma; in tal modo si supera il riferimento alla legge n. 241 del 1990 e si rende politicamente più credibile la decisione finale.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ho già spiegato la filosofia che ispira il mio emendamento. Il problema è che ci troviamo di fronte ad alcune delegificazioni nell'ambito della manovra finanziaria. È importante affrontare anche un discorso di presenza delle regioni in quanto hanno una competenza in materia urbanistica e territoriale che non si può negare. Sono d'accordo con la proposta del Ministro sulla conferenza tra le regioni che può rappresentare un momento unificante soprattutto relativamente alle opere di rilievo nazionale, ma ritengo anche importante l'intesa con le regioni interessate; pertanto si potrebbe integrare la proposta del Ministro con il riferimento alle regioni interessate.

PRESIDENTE. Si deve scegliere tra l'una o l'altra.

LIBERATORI. Sono d'accordo con la conferenza tra Stato e regioni, non capisco invece che cosa significa l'intesa con le regioni interessate; infatti se c'è tale intesa non è più necessario l'intervento del Consiglio dei ministri che dovrebbe avvenire al termine della procedura e cioè quando sono stati esperiti tutti i tentativi. Se è intervenuta l'intesa con le regioni mi sembra che il Consiglio dei ministri non abbia alcun ruolo da svolgere.

PRESIDENTE. Ma il Consiglio dei ministri può intervenire solo nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità nella conferenza dei servizi.

BOSCO. Forse è meglio riformulare l'emendamento perchè non è molto chiaro.

PAIRE. Non capisco l'ulteriore passaggio alla conferenza se si deve acquisire prima il parere delle regioni interessate. Si tratta di un aggravamento della procedura.

GIUNTA. Anche a me sembra un appesantimento il parere della conferenza e l'intesa con le regioni.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Suggestisco di lasciare solo «di intesa con le regioni interessate» togliendo il riferimento alla conferenza.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Accolgo il suggerimento del Ministro e pertanto riformulo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 8.13, riformulato dal relatore:

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con riferimento a lavori di rilievo nazionale di importo superiore a 50 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice o affidataria o che ha il controllo o la vigilanza sul titolare dei lavori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, di intesa con le regioni interessate; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, l'immediata esecutività dei lavori nonché, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o i titolari dei lavori, procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali».

8.13 (riformulato)

IL RELATORE

SARTORI. Stiamo discutendo della conferenza dei servizi e quindi dei progetti definitivi. Parliamo di programmazione ma mi domando perchè questo discorso non lo si faccia a monte. Perchè ora ci occupiamo solo del discorso tecnico?

DI BENEDETTO. Perchè quando si parla di programmazione sono tutti d'accordo, ma poi sorgono i problemi.

NERLI. È stato chiesto un chiarimento, cioè se la dizione «di importo superiore a 50 milioni di ECU» significa che sotto sotto ognuno fa ciò che vuole. Ci è stato risposto negativamente, perchè se non c'è l'unanimità non si fa nulla.

Se ciò non fosse chiaro dovremmo riscrivere la norma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 8.13, nel testo riformulato.

È approvato.

L'emendamento 8.15, presentato dal senatore Nerli, rimane assorbito. Inoltre, l'emendamento 8.16, presentato dalla senatrice Maisano Grassi, risulta precluso.

Metto ai voti l'emendamento 8.17.

Non è approvato.

L'emendamento 8.18, presentato dai senatori Sartori e Fagni, risulta precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.19.

GIUNTA. Signor Presidente, vorrei ricordare la situazione della regione Piemonte. L'Unione industriale di Torino ha compiuto un'indagine tra il Piemonte e Rhône-Alpes, situato immediatamente oltre il confine, dove, ad esempio, l'energia elettrica costa il 46 per cento in meno. Però, ciò che ha colpito tutti maggiormente è che per l'intera procedura relativa alla costruzione di uno stabilimento, cioè dal momento in cui un soggetto presenta la domanda a quando ottiene l'autorizzazione a costruire, mentre in provincia di Torino occorrono due anni e sette mesi, in Rhône-Alpes occorrono mediamente 68 giorni. Infatti, uno dei motivi per cui aziende come il Gruppo finanziario tessile trasferiscono i propri stabilimenti non in Turchia o in Tunisia ma in Rhône-Alpes, che si trova a 40 chilometri da Torino, è che possono iniziare a costruire uno stabilimento dopo 68 giorni.

Il mercato cambia in due anni e mezzo, e forse 60 giorni sono effettivamente troppo pochi per rilasciare un'autorizzazione, ma possiamo prevederne anche 120. Le imprese debbono forse rimanere paralizzate per oltre due anni?

NERLI. L'emendamento 8.19 parla dell'acquisizione di intese laddove le intese sono anche quelle che abbiamo appena definito con l'emendamento 8.13 riformulato. Chiedo al senatore Lombardi se può affermare che quella procedura si può espletare in 60 o anche in 120 giorni; io dico di no; perchè per esempio, la procedura per l'attuazione dell'alta velocità con i pareri di tutti gli enti interessati non si può espletare in quel termine. Nell'emendamento 8.19 si parla di «intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati»; ciò significa, in altre parole, che tutto ciò che riguarda l'applicazione di questo disegno di legge si farebbe in 60 giorni: mi dovrete spiegare come sarebbe possibile foss'anche in 120 giorni.

Inoltre, sarebbe necessario un coordinamento con il disegno di legge «collegato» in cui vi è un articolo relativo allo snellimento dei procedimenti amministrativi. Non si può pensare di poter dare una risposta all'ente che propone di fare il ponte sullo stretto di Messina nel termine di 60 giorni.

SENESI. Il disegno di legge n. 1508, all'articolo 16 rinvia al Governo la definizione di regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni, sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di

intesa. Gli altri criteri e principi a cui si devono conformare tali regolamenti sono: la riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e la uniformazione dei relativi tempi di conclusione.

Mi sembra che l'emendamento 8.198 del senatore Lombardi sia, alla luce di quanto stiamo discutendo, da ritirare; siccome con il disegno di legge n. 1508 deleghiamo il Governo a fare regolamenti nuovi, non vedo perchè si debba prevedere il termine di 60 giorni nel presente disegno di legge.

Quindi, invito il senatore Lombardi a ritirare l'emendamento.

CAPPELLI. Sull'emendamento 8.19, vorrei suggerire al senatore Lombardi di eliminare la parola «intese» ed elevare a 90 giorni il termine trascorso il quale si determinerebbe l'applicazione del silenzio assenso.

LOMBARDI. Accolgo l'indicazione del senatore Cappelli e riformulo pertanto l'emendamento.

GIUNTA. Aggiungo la mia firma all'emendamento così riformulato.

PAIRE. Anche io aggiungo la mia firma all'emendamento. Mi sembra di capire che il Ministro non condivida l'emendamento; a mio avviso invece si introduce un limite ragionevole entro il quale la pubblica amministrazione deve adeguarsi; altrimenti si continua con le solite procedure creando i danni che prima il collega Giunta denunciava. E si tratta di danni reali che vivendo al confine avvertiamo in maniera rilevante ma che in ogni caso coinvolgono tutti.

MAISANO GRASSI. Sono contraria a tale formulazione. Potrei essere favorevole se si specificasse la previsione di una penale nel caso di superamento del termine.

LIBERATORI. Sono d'accordo con quanto dichiarato dalla senatrice Maisano Grassi.

NERLI. Sono contrario all'emendamento e voglio aggiungere alcune motivazioni. Nell'articolo 16 del disegno di legge n. 1508 collegato alla manovra finanziaria è contenuta una proposta di regolamentazione della materia ed in questo momento le commissioni riunite 1ª e 5ª ne stanno discutendo. Vorrei pertanto capire se ci troviamo di fronte ad un tentativo di respingere la proposta del Governo e di evitare una definizione generale della questione; infatti l'emendamento rappresenta una incongruenza rispetto a quell'articolo.

Inoltre rilevo una contraddizione con l'emendamento 8.13 perchè si fa rientrare dalla finestra quanto abbiamo fatto uscire dalla porta, e cioè nel caso in cui una regione non dà il suo assenso l'opera si fa ugualmente: allora per quale motivo abbiamo approvato l'emendamento 8.13 con le modificazioni proposte?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho già espresso parere contrario sull'emendamento in quanto lo ritengo eccessivamente semplicistico. Con il tipo di organizzazione amministrativa che abbiamo prescrivere sessanta o novanta giorni non mi sembra corretto e non dà luogo ad alcuna pratica utilità. Ci siamo battuti anche alla Camera per l'introduzione della conferenza dei servizi alla quale possa seguire anche un intervento del Governo per le grandi opere: non si può adesso pensare di risolvere il problema in questa maniera. È necessario essere realisti e cercare di ottenere dei risultati positivi; infatti ogni volta che in una legge viene introdotto un termine per la risposta, di fatto viene superato senza che la risposta sia stata fornita. L'introduzione della conferenza dei servizi è diretta a superare tali difficoltà.

GIUNTA. Stiamo parlando di due problemi diversi in quanto l'emendamento riguarda le opere di importo inferiore a quello stabilito nell'emendamento 8.13.

Si vuole fare riferimento, ad esempio, a lavori di importo fino a 200 milioni di lire. Quando si tratta di lavori di importo superiore a 5 o 10 milioni di ECU, si fa ricorso alla conferenza di servizi.

PRESIDENTE. È stato già approvato, con modificazioni, il comma 4 dell'articolo 8 che prevede la convocazione di norma di una conferenza di servizi per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi al fine dell'esecuzione di lavori pubblici. Per essere coerenti con tale previsione, la norma proposta dal senatore Lombardi dovrebbe essere modificata facendo esplicito riferimento al caso in cui l'amministrazione precedente non possa fare ricorso alla conferenza di servizi.

Senatore Lombardi, ritiene di poter accogliere tale suggerimento e riformulare il suo emendamento in tal senso?

LOMBARDI. L'emendamento è stato formulato in relazione al testo del comma 4 approvato dalla Camera, che escludeva automaticamente dalla regolamentazione in esso prevista le opere di importo inferiore a 5 milioni di ECU.

Vorrei far presente al Ministro che da ultimo, in relazione all'emanazione di un decreto-legge, volto ad accelerare l'*iter* previsto per l'esecuzione delle opere pubbliche, nell'ambito di un rilancio generale dell'economia, il termine di 60 giorni è stato approvato dal Parlamento. Ricordo inoltre che questo stesso termine è previsto, ad esempio, per l'espressione del parere da parte del Ministero dei beni ambientali e dei comitati tecnici regionali per l'ambiente; al sessantunesimo giorno l'opera si intende approvata in applicazione del principio del silenzio-assenso, stabilito da una normativa vigente. Ugualmente entro 60 giorni le sezioni urbanistiche regionali devono esprimere il loro parere sulle modifiche ai piani regolatori generali e sulle loro variabili. Se vogliamo maggiore efficienza a livello amministrativo, dobbiamo prevedere tali termini.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sostanzialmente concordo con il senatore Lombardi in merito alla necessità di porre termini precisi,

poichè spesso si registrano in questo campo comportamenti irresponsabili. Tuttavia, se già è in vigore una legge che stabilisce il termine di 90 giorni per l'espressione dei vari pareri, se vi è la normativa richiamata dal senatore Lombardi, che fa riferimento ad un termine di 60 giorni per l'espressione di taluni pareri, mi chiedo per quale ragione dovremmo ripeterlo un'altra volta.

Semmai sarebbe preferibile predisporre un ordine del giorno o una mozione per invitare il Governo ad applicare le leggi vigenti in materia. Non possiamo continuare ad approvare leggi che nessuno poi applica.

L'esempio fatto dal senatore Giunta purtroppo è una realtà; si registrano ritardi di anni nel rilascio delle licenze.

LOMBARDI. Accogliendo le indicazioni emerse nel dibattito, l'emendamento 8.19 è così riformulato: «In materia di lavori pubblici, nel caso in cui l'amministrazione procedente comunichi con atto motivato di non poter ricorrere alla conferenza di servizi, tutti i termini stabiliti dalla legge per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati sono tassativi e non possono superare i 90 giorni, trascorsi i quali si determina l'applicazione del principio del silenzio-assenso».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 8.19, nel testo riformulato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame del seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Conferenza dei servizi)

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "indice di regola" sono sostituite con le parole: "può indire".

2. Al secondo comma dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quinto rigo, le parole da: "In tal caso le determinazioni" a "atti predetti" sono sostituite con le parole: "In tal caso la Conferenza ha il compito di coordinare l'attività istruttoria di tutte le amministrazioni intervenute".

3. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito con il seguente: "Le autorizzazioni, gli assensi ed i concerti delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla Conferenza sono espresse entro 60 giorni dalla conclusione della Conferenza nel rispetto delle norme ordinarie sulla formazione della loro volontà o del rilascio delle autorizzazioni medesime".

4. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

“5. La Conferenza dei servizi è indetta a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione e trasmissione alle amministrazioni interessate del progetto da esaminare”.

5. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

“6. Le amministrazioni partecipano alla Conferenza attraverso soggetti legati al rapporto funzionale di livello direzionale con l'amministrazione interessata”.

8.0.1

MAISANO GRASSI

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.1 propone una riformulazione dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

Il primo comma di tale articolo recita: «Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi». Con il mio emendamento, propongo di sostituire le parole: «indice di regola» con le altre: «può indire».

Il secondo comma del suddetto articolo 14 stabilisce: «La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti». L'emendamento 8.0.1 propone di sostituire le parole da: «In tal caso le determinazioni» fino alle parole: «atti predetti» con le altre: «In tal caso la conferenza ha il compito di coordinare l'attività istruttoria di tutte le amministrazioni intervenute».

Il terzo comma dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 prevede: «Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste».

L'articolo aggiuntivo da me presentato propone di sostituire tale terzo comma con il seguente: «Le autorizzazioni, gli assensi ed i concerti delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla Conferenza sono espresse entro 60 giorni dalla conclusione della Conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà o del rilascio delle autorizzazioni medesime».

Inoltre, propongo di aggiungere all'articolo 14 della già citata legge i seguenti commi: «5. La Conferenza dei servizi è indetta a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione e trasmissione alle amministrazioni interessate del progetto da esaminare» e «6. Le amministrazioni partecipano alla Conferenza attraverso soggetti legati al rapporto funzionale di livello dirigenziale con l'amministrazione interessata».

Si tratta di un tentativo tendente a modificare in meglio la conferenza dei servizi, evitando che essa si trasformi in uno strumento

per eludere il compito che le è stato assegnato in materia di coordinamento dell'attività istruttoria di tutte le amministrazioni intervenute.

PRESIDENTE. La prima parte dell'emendamento 8.0.1, tendente a sostituire le parole «indice di regola» con le parole «può indire» ormai è superata perchè abbiamo introdotto la dizione «di norma».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con il Presidente circa la prima parte di tale emendamento.

Dal momento che è necessario modificare il meno possibile il disegno di legge oggi al nostro esame, esprimo parere contrario.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, non ritengo che sia il caso di modificare l'impianto della legge n. 241 del 1990 dopo questo breve periodo di applicazione. Essa ha bisogno di un certo «rodaggio». Non credo sia questa l'occasione migliore per intervenire in un settore che non è particolarmente di nostra competenza.

Anche alla Camera dei deputati si è svolta una grande discussione ed è stato ribadito l'impegno di non modificare una normativa che in fondo è stata accolta con grande interesse e che ancora deve dare i suoi frutti. Se ora vi apportiamo delle modifiche, la indeboliamo e ne compromettiamo la sua efficacia futura.

Per tali ragioni, invito la senatrice Maisano Grassi a ritirare l'emendamento 8.0.1.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.0.1, perchè mi rendo conto che la materia non rientra nello specifico del provvedimento legislativo che stiamo esaminando. Poichè però la legge n. 241 ha in sè delle incongruenze con quanto oggi stiamo deliberando, vorrei un impegno del Governo a rivedere quelle parti di tale normativa che possono coordinare meglio l'attività istruttoria di tutta la materia. Mi riservo di trasformare l'emendamento 8.0.1 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 9, di cui ho già dato lettura nella seduta del 14 settembre.

Nella seduta del 14 settembre erano stati accantonati i seguenti emendamenti:

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue lavori pubblici di importo

superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera c) del presente comma. Il sistema di qualificazione si applica ai soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'articolo 11 della presente legge. Il regolamento in particolare dispone:

a) le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato competenti a certificare la qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000, nonché la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c), così come determinati dal regolamento;

b) la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);

c) il possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b), articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori e da dimostrarsi con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente;

d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende al sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, disciplinando altresì le modalità dell'esercizio da parte dell'organismo medesimo delle competenze dell'Ispettorato non sopresse ai sensi del presente articolo.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge può essere esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente nei seguenti casi:

a) abbia commesso violazioni di lieve entità ovvero a prescrizioni esclusivamente formali di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

b) nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova, dai soggetti di cui all'articolo 2.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente nei seguenti casi:

a) sia in corso un procedimento ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

b) siano in corso di esecuzione per i soggetti di cui all'articolo 10-bis le misure interdittive ivi previste;

c) ricorrendo le fattispecie di cui all'articolo 10-bis, comma 1, abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione

italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidiva nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità.

4. A decorrere dal 1 gennaio 1996 i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 1, lettera c), e non esclusi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è altresì obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 1, lettera b).

5. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 e successive integrazioni. Restano ferme le altre disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

6. Le imprese dei paesi appartenenti alla Comunità Europea possono partecipare alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure.

9.1 (riformulato)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono lavori pubblici di importo superiore a 150 mila ECU, con riferimento alle tipologie e agli importi dei lavori. Il regolamento dispone in particolare:

a) le modalità per l'accreditamento di istituti per la certificazione della qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000, nonché per il rilascio dei suddetti certificati;

b) l'obbligo per i partecipanti alle gare per appalti pubblici o per concessioni di lavori di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);

c) i requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e di idoneità morale per la partecipazione alle gare, sulla base delle norme di cui al decreto legislativo n. 406 del 1991 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende al sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale

dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, disciplinando altresì le modalità dell'esercizio da parte dell'organismo meesimo delle competenze dell'Ispettorato non soppresses ai sensi del presente articolo».

9.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire alle parole: «un anno» le parole: «sei mesi».

9.3

LIBERATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «... superiore a 150.000 ECU ...» con le parole: «...superiore a 50.000 ECU...».

9.4

BOSCO, CAPPELLI

Il comma 3 è così sostituito:

«La qualificazione di cui al comma 2 è accertata sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29.000 e certificata da appositi istituti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45.000 e secondo le norme vigenti in materia».

9.5

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «tramite apposito organismo pubblico» con le parole: «articolato in enti pubblici di accreditamento ed in appositi organismi di certificazione» e sopprimere le parole: «, in caso positivo,».

9.6

GIUNTA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «a titolo di proprietà,», inserire le parole: «per noleggio».

9.7

LOMBARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'esistenza dei requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali è condizione necessaria per la partecipazione alla gara. Essa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento

agli ultimi due anni, nonchè sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci e con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi corredati di ogni altro elemento utile».

9.8

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici deve essere disposta nei seguenti casi:».

9.9

IL GOVERNO

Al comma 4, lettera d), dopo la parole «...società...» inserire la parola: «...che...».

9.10

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «non definitiva» inserire le parole: «o siano stati rinviati a giudizio».

9.11

MAISANO GRASSI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«e-bis) il concorrente che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e-ter) il concorrente che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

9.12

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emesso ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono determinati i parametri e i relativi coefficienti, differenziati per tipologia e per importo dei lavori, dei requisiti delle imprese per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e le modalità per la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti stessi.

4-ter. Ai fini della partecipazione al procedimento di scelta del contraente, l'impresa concorrente può presentare in luogo dei documenti di cui ai commi precedenti una dichiarazione resa con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante l'adeguatezza morale e la capacità tecnica, finanziaria ed economica. La veridicità della dichiarazione è verificata dalla Amministrazione a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti

richiesti dal presente articolo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, che deve esibire la necessaria documentazione prima della stipula del contratto o della convenzione. Nel bando di gara sono altresì indicate le referenze per le quali non è ammessa la predetta dichiarazione.

9.13 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

9.14 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

9.15 IL GOVERNO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«A partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, per le opere di importo superiore a 15 milioni di ECU, e a decorrere dal 1º gennaio 1998, per le opere di importo inferiore, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelli predisposti dai soggetti operanti nei settori di cui alla direttiva 90/531/CEE».

9.16 ZAMBERLETTI

Al comma 7, sostituire il termine: «1º gennaio 1998» col termine: «1º gennaio 1995», e in subordine, aggiungere alla fine del comma: «Per i lavori di importo superiore a 5 miliardi di lire e il termine decorre dal 1º gennaio 1995».

9.17 LIBERATORI

Al comma 7 sostituire: «1998» con «1996».

9.18 PUTIGNANO

Al comma 7 aggiungere alla fine la seguente frase: «qualora non operanti nei settori disciplinati dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 90/531/CEE».

9.19 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

9.20

NERLI

I proposta: il comma 8 è abrogato.

II proposta: il comma 8 è così modificato:

«A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge. È comunque fatta salva l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

9.21

ZAMBERLETTI

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. A far tempo dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-bis, per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è sostituito dai documenti di cui ai commi precedenti.

9. A far tempo dal 1º gennaio 1996 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57».

9.22

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere la parole da: «in base al» fino a: «nazionali o».

9.23

MAISANO GRASSI

Al comma 8, sostituire al termine: «del 31 dicemmbre 1997» col termine: «del 31 dicembre 1994».

9.24

LIBERATORI

Al comma 8, sostituire: «1997» con: «1995».

9.25

PUTIGNANO

Il comma 9 è così modificato:

«A decorrere dal 1º gennaio 1995, è abrogata la legge 10 febbraio

1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

9.26

ZAMBERLETTI

Al comma 9, sostituire il termine: «del 1º gennaio 1998» col termine: «del 1º gennaio 1995».

9.27

LIBERATORI

Al comma 9, in fine, aggiungere le seguenti parole: «tranne quelle di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 55 del 1990».

9.28

MAISANO GRASSI

Il comma 10 è così sostituito: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non saranno ammesse nuove domande di iscrizione nè di modifica di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, fatta eccezione per le variazioni conseguenti alle segnalazioni di cui all'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 57».

9.29

PUTIGNANO

Al comma 10, sostituire al termine: «del 31 dicembre 1997» al termine: «del 31 dicembre 1994».

9.30

LIBERATORI

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: «coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni» aggiungere le seguenti: «rilasciata dalle Casse edili, dall'INPS e dall'INAIL».

9.7-bis (in via subordinata)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire dall'inizio fino a: «di cui» con le seguenti: «abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale».

9.1/1

NERLI

Al comma 3 sostituire le lettere a), b), c), con le seguenti:

a) sia in corso per i soggetti di cui all'articolo 10-bis comma 1 un procedimento ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione per le misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

b) siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 10-bis;

c) i soggetti di cui all'articolo 10-bis, comma 1, abbiano rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

9.1/2

NERLI

Al comma 3, lettera e) aggiungere infine: «costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati o che abbia comportato un mancato versamento di contributi sociali superiori al 30 per cento di quelli dovuti complessivamente dall'impresa, nonché la mancata corresponsione di un importo superiore al 30 per cento delle tasse o imposte dovute».

9.1/3

NERLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «Il possesso dei requisiti dovrà essere accertato sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni con l'indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativi alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; dei bilanci o della documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi».

9.1/4

NERLI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per l'importo dei lavori» con le parole: «graduata nel tempo a seconda del tipo di gestione aziendale e dell'importo dei lavori».

9.1/5

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b)».

9.1/6

IL GOVERNO

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori può essere sostituito con una dichiarazione giurata resa nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-

finanziaria dell'impresa richiesti dal bando di gara, in conformità alla normativa comunitaria».

9.1/7

IL GOVERNO

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 9.1, da me presentato, nel testo riformulato, sostituisce l'intero articolo 9 e precisa ciò che il regolamento deve prendere in considerazione a proposito del sistema di qualificazione per chi esegue lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU - circa 250 milioni di lire - con riferimento alle tipologie e all'importo dei lavori.

Tale regolamento da emanare deve disporre in particolare le modalità per l'accreditamento; la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualità aziendale; il possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari ulteriori; l'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende al sistema di qualificazione.

Dalla data di entrata in vigore della normativa di cui ci stiamo occupando può essere esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente che abbia commesso violazioni di lieve entità ovvero mancanze esclusivamente formali di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse e l'impresa che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

A fronte della proposta precedente c'è un'altra valutazione. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo al nostro esame è esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente nei seguenti casi: sia in corso un procedimento ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione di talune misure di prevenzione; siano in corso di esecuzione per i soggetti di cui all'articolo 10-bis le misure interdittive ivi previste; ricorrendo talune fattispecie abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione; sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera; sia recidiva nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse.

Il comma 4 del nuovo articolo 9 da me proposto recita: «A decorrere dal 1° gennaio 1996 i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 1, lettera c), e non esclusi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è altresì obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 1, lettera b)».

Il comma 5, sempre del nuovo articolo 9 da me proposto, recita: «A decorrere dal 1° gennaio 1996» - è però mia intenzione modificare tale data - «è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive integrazioni. Restano ferme le altre disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55».

Infine, il comma 6 dispone che: «Le imprese dei paesi appartenenti alla Comunità europea possono partecipare alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure».

Ritiro gli emendamenti 9.2, 9.7-bis e 9.12, in quanto tali proposte modificative erano state presentate prima che riformulassi l'emendamento 9.1.

LIBERATORI. Signor Presidente, l'emendamento 9.3 si illustra da sè.

FABRIS, relatore alla Commissione. Signor Presidente, propongo di adottare come testo base l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Conseguentemente, si considerano ritirati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9. Resta inteso che i presentatori si riservano di trasformarli in subemendamenti.

NERLI. L'articolo 9 come riformulato dal relatore modifica il testo approvato dalla Camera e prelude a modifiche anche all'articolo 10.

Il testo della Camera prevede, per i prossimi quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento il mantenimento dell'albo nazionale dei costruttori e l'articolo 10 prevede alcune modifiche da apportare.

Quello dell'emendamento 9.1 è un impianto diverso, un impianto che prevede il mantenimento per due anni dell'albo dei costruttori, una fase transitoria in cui dovrà esserci il bando-tipo revisionato, dopo di che partirà il regime del nuovo sistema di qualificazione.

In questa riscrittura alcuni criteri, che sottendevano alla emanazione del regolamento e alle indicazioni per la revisione dell'albo dei costruttori che ora possono essere trasferite nel bando-tipo, sono scomparsi, ma credo più per un fatto di forma o di semplificazione che per altro.

FABRIS, relatore alla Commissione. Per una semplificazione.

NERLI. Con il subemendamento 9.1/4 propongo di aggiungere alla lettera *c*) del comma 1 quanto previsto alla lettera *b*) del comma 3 del testo approvato dalla Camera. Il riferimento all'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai è stato da noi individuato come indispensabile nella battaglia contro le «scatole vuote».

L'emendamento 9.1 riformulato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo 9, prevede ai commi 2 e 3 i casi in cui un'impresa è esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici. Secondo il comma 2, lettera *a*) può essere esclusa l'impresa che «abbia commesso violazioni

di lieve entità ovvero a prescrizioni esclusivamente formali di cui...»; credo che sia meglio definire più specificamente la questione così come ho previsto con il subemendamento 9.1/1 che prevede al comma 2, lettera *a*), di sostituire dall'inizio fino a «di cui» con le parole «abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale», altrimenti si potrebbe intendere anche la semplice omissione o l'errore nella formulazione di una precedente gara.

L'emendamento 9.1/2 contiene alcune modifiche al comma 3. Ritengo necessario introdurre alla lettera *a*) del comma 3 le parole «per i soggetti di cui all'articolo 10-bis». Alla lettera *b*) va precisato che «siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 10-bis»; si tratta più che altro di una precisazione formale. Alla lettera *c*) è meglio specificare «i soggetti di cui all'articolo 10-bis, comma 1, abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

L'emendamento 9.1/3 è volto ad aggiungere al comma 3, lettera *e*), le seguenti parole «costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata o omessa denuncia di lavoratori occupati che abbia comportato un mancato versamento dei contributi sociali superiore al 30 per cento di quelli dovuti complessivamente dall'impresa, nonché la mancata corresponsione di un importo superiore al 30 per cento delle tasse o imposte dovute». In tal modo si quantifica il limite minimo che non deve essere superato, pena l'esclusione dalla gara.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo intende proporre alcune precisazioni attraverso suoi emendamenti al testo dell'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 9.

Innanzitutto è necessario ridurre il tempo di sussistenza dell'albo nazionale dei costruttori ed in tal senso abbiamo presentato un emendamento riduttivo.

Un secondo aspetto molto importante è distinguere con attenzione il sistema di qualificazione delle imprese, individuando una certificazione di qualità ed una qualificazione degli aspetti tecnici, organizzativi e finanziari delle imprese. Nel testo inviatoci dalla Camera si fa un'applicazione globale della qualificazione, invece ritengo che la certificazione di qualità sia completamente diversa dalla qualificazione tecnica, organizzativa generale delle imprese è pertanto è necessario distinguerle. Del resto nel settore dei lavori pubblici, l'introduzione del principio della certificazione di qualità delle imprese che vi operano comporta un processo necessario ed importante, ma alquanto lungo. Probabilmente non potremmo arrivare ad un'applicazione completa della normativa relativa alla certificazione delle imprese nel campo dei lavori pubblici prima di otto-dieci anni. Certo non possiamo neanche fare riferimento a termini troppo lontani per non scoraggiare l'applicazione delle nuove procedure previste. Per questo motivo, nei suoi emendamenti, il Governo ha voluto evidenziare tali differenziazioni di date.

Si opera inoltre una distinzione ai commi 2 e 3 per quanto riguarda i casi di esclusione delle imprese dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici, in relazione, ad esempio, agli obblighi concernenti i contributi sociali, imposte e tasse o all'emanazione di un provvedimento

definitivo. Forse sarebbe preferibile una dizione unitaria che contempli i vari casi di esclusione.

In relazione alla qualificazione delle aziende e al possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi ed economico-finanziari, potremmo prevedere, ad esempio, anche quanto proposto dal senatore Nerli oppure potremmo fare riferimento a quanto previsto dalla direttiva della CEE poichè in materia contiene indicazioni abbastanza precise.

Quanto al comma 6, non ritengo che sia una questione fondamentale. Tuttavia, si potrebbe riconoscere alle imprese italiane, al pari delle imprese degli altri paesi europei, la possibilità di partecipare alle gare per l'affidamento di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU anche senza la certificazione dell'albo nazionale dei costruttori. Per le imprese italiane che si trovino nelle medesime condizioni delle imprese straniere, si potrebbe prevedere lo stesso sistema adottato per la certificazione delle imprese straniere.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, a mio avviso, nell'emendamento 9.1 presentato dal relatore dovrebbero essere chiariti meglio i requisiti di qualificazione delle imprese. Si potrebbero reintrodurre i principi contenuti nell'articolo 9 comma 1 del testo approvato dalla Camera. Credo che i settori di qualificazione debbano essere definiti meglio per maggiore chiarezza.

Quanto all'emendamento 9.11 da me presentato al comma 4, lettera d), del testo trasmesso dalla Camera, che mi riservo di trasformare in subemendamento, esso è volto ad inserire la previsione del rinvio a giudizio considerata la lunghezza dei procedimenti giudiziari. Nel testo della Camera si faceva riferimento ad una condanna anche non definitiva; quello proposto dal relatore parla invece di condanna definitiva. Ma attendere una condanna definitiva per escludere i titolari delle imprese che abbiano avuto rilievi di una certa entità determinerebbe certamente delle conseguenze.

Vorrei fare un'altra considerazione sulla proposta prevista per i paesi comunitari. Ho presentato l'emendamento 9.23 che mi riservo di trasformare in subemendamento al comma 8 dell'articolo 9 volto a sopprimere le parole da: «in base al» fino a «nazionali o». Anche l'Italia fa parte della comunità europea, quindi ritengo che sarebbe opportuno prevedere criteri comuni per tutti, senza fare distinzioni tra le imprese nazionali e quelle dei paesi della Comunità europea. Peraltro, soprattutto i grandi lavori saranno oggetto di gare fra tutte le grandi imprese dei paesi della Comunità europea per cui non dovremmo operare in termini pretezionistici nei confronti delle imprese italiane.

In merito a questa nuova formulazione, non so come potremmo risolvere la questione. Comunque, sono favorevole ai subemendamenti presentati dal senatore Nerli.

PRESIDENTE. La senatrice Maisano Grassi propone di mantenere fermi i principi generali concernenti la qualificazione, fissati nel comma 1 dell'articolo 9.

SARTORI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune osservazioni. Concordo con la proposta tesa ad integrare taluni emendamenti con il testo approvato dalla Camera dei deputati, perchè a mio avviso viene regolamentata in modo più preciso la struttura dell'azienda.

Anche se abbiamo compreso i principi ispiratori degli emendamenti del Ministro, non capisco come potranno essere inseriti all'interno di questa nuova proposta.

Signor Presidente, nutro dei dubbi sul fatto che sia stato diviso il poter escludere dal dover escludere. Se un'impresa non può partecipare, punto e basta; capisco che si potrebbe incorrere in un errore formale, ma a questo punto la questione è già superata nei fatti, perchè la forma non deve intaccare la sostanza. A tal proposito, credo vi sia una costante giurisprudenza.

Cosa vuol significare la seguente dizione, di cui al comma 2, lettera *b*, dell'emendamento 9.1, nel testo riformulato, presentato dal relatore: «nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova, dai soggetti di cui all'articolo 2»? Onestamente, a me sorgono dei dubbi.

E vengo ad un'ultima considerazione. Ho delle perplessità in merito all'emendamento 9.1/3, presentato dal senatore Nerli, laddove si parla di un 30 per cento. Se ho ben compreso gli intendimenti del presentatore, qui facciamo riferimento all'impresa europea, ma vorrei ricordare - e tutti noi lo sappiamo bene - che 40 anni fa quando in Italia un operaio su 10 veniva messo in regola, in Lussemburgo, in Germania e in Francia non ne sfuggiva uno. È evidente che la norma al nostro esame intende tutelare il lavoratore in tal senso, ma non vorrei che, ad esempio, se ad una forza lavorativa di 10 operai applichiamo quella percentuale del 30 per cento, introducessimo la possibilità di mettere solo sette in regola, autorizzando conseguentemente un «mercato nero» del lavoro.

Per tali ragioni, l'emendamento 9.1/3 deve essere modificato.

BOSCO. Signor Presidente, ritengo che l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori debba restare valida e produttiva di effetti nel caso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 90 della legge fallimentare. Dovrebbe essere altresì prevista una nuova iscrizione dell'impresa all'albo in caso di successivo trasferimento o affitto dell'azienda, operato dagli organi della procedura concorsuale, a favore di azienda ad azionariato diffuso o da costituirsi con la partecipazione maggioritaria dei lavoratori subordinati. A tal proposito, vorrei sentire il parere del senatore Fabris.

Per quanto riguarda la lettera *e*), mi sembra troppo penalizzante escludere dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici un'impresa recidiva nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse, perchè tali violazioni potrebbero non essere state ancora accertate e quindi oggetto di indagini in corso.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.1/1 e 9.1/2, presentati dal

senatore Nerli, perchè concernono entrambi una migliore formulazione delle rispettive disposizioni.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 9.1/3, presentato sempre dal senatore Nerli, esprimo parere favorevole. Bisognerebbe chiedere al presentatore, e non a me, per quale motivo in esso si parla del 30 per cento. Comunque cercherò di darne un'interpretazione che ritengo di poter condividere.

A mio avviso, è stata trovata una misura tale da non lasciare campo libero ad un'evasione contributiva, che altresì tenga conto di fatti particolari che possono verificarsi nell'ambito della conduzione delle imprese, soprattutto in quelle che hanno operai che lavorano su un ampio territorio e in quelle che hanno numerosi cantieri «aperti». Di conseguenza, tali aziende non sempre possono essere responsabili o a conoscenza di determinate situazioni. D'altronde, sappiamo benissimo come vanno le cose in Italia, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle ore di lavoro straordinario; non vorrei che un'eccessiva fiscalizzazione portasse all'uscita dal mercato di talune imprese. Si tratta di una mia preoccupazione.

Il senatore Nerli ha ribadito la necessità di inserire all'interno del punto *c)* la valutazione riguardante l'organico, per evitare il discorso delle scatole vuote. Anche il senatore Sartori vuole introdurre una migliore precisazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed organizzativi.

Il Governo aveva presentato l'emendamento 9.8, poi ritirato dopo la riformulazione del mio emendamento 9.1, in cui erano riportate tutte queste caratteristiche e i requisiti tecnico-organizzativi, comprendendo tra l'altro anche la questione della manodopera. Sarei favorevole ad una formulazione analoga a quella di questo emendamento e a modificare la lettera *c)*, in maniera tale da indicare chiaramente cosa si intende per requisiti tecnico-organizzativi.

La senatrice Maisano Grassi ha affermato di condividere il programma iniziale dell'articolo 9, perchè è importante ribadire l'esigenza di importare la propria attività a principi di qualità, professionalità e correttezza. È chiaro che si tratta di grida manzoniane, in quanto ciò dovrebbe già essere realtà.

MAISANO GRASSI. Si tratta di suddividere meglio i tre settori di qualificazione.

PRESIDENTE. Comunque, il seguito dell'articolazione non corrisponde ai tre settori indicati nella premessa.

FABRIS, relatore alla Commissione. Detto questo, sono indifferente al recupero o meno del comma 1 del testo approvato dalla Camera, anche se lo considero pleonastico.

Il senatore Bosco ha fatto un discorso relativo al problema dell'iscrizione all'albo: per un'impresa soggetta a una delle procedure concorsuali, l'iscrizione all'albo deve restare valida e produttiva di effetti in caso di esercizio provvisorio di cui all'articolo 90 della legge fallimentare. Io ricordo al collega Bosco che, al punto *d)* del comma 3 dell'articolo 9 da me proposto, è previsto che non partecipino alle gare

le imprese che siano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività; quindi le altre situazioni che potrebbero tra l'altro consistere nel concordato preventivo mantengono in vita l'azienda; non le abbiamo escluse.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Fabris, ma la lettera *d*) da lei citata parla di «stato di fallimento», che è uno stato successivo alla dichiarazione di fallimento, e l'esercizio provvisorio avviene dopo la dichiarazione di fallimento.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Si tratta di procedure concorsuali e, se non ricordo male i miei vecchi studi di diritto (ma senza dubbio lei, Presidente, è in grado di correggermi), tale espressione comprende l'intera gamma delle situazioni, che parte dal momento del concordato preventivo e arriva fino al fallimento; quindi, se l'impresa non è fallita, può continuare ad operare, nessuno lo vieta.

PRESIDENTE. Il senatore Bosco afferma che l'iscrizione all'albo deve restare valida e produttiva di effetti in caso di esercizio provvisorio di cui all'articolo 90 della legge fallimentare, che corrisponde a una dichiarazione di fallimento. È necessario allora un coordinamento, altrimenti l'impresa da una parte mantiene l'iscrizione all'albo e dall'altra è esclusa dalla gara.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Credo che il senatore Bosco si riferisca al caso in cui un'impresa sia stata dichiarata fallita, e i dipendenti si uniscano con la volontà di mantenere in vita l'azienda; bisognerebbe allora recuperare l'iscrizione.

BOSCO. Esatto, perchè la capacità resta.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ma il problema è un altro. In sostanza, siccome bisogna possedere determinati requisiti per avere l'iscrizione all'albo, che succede nel momento in cui viene a mancare, per così dire, la testa, cioè i titolari che avevano tutte le certificazioni?

SARTORI. C'è una norma che dà ai successori il tempo per avere quelle certificazioni, perchè qui facciamo rischiare, come al solito, i dipendenti.

PRESIDENTE. Si potrebbero aggiungere alle parole: «sia in stato di fallimento», le altre «e qualora il tribunale non abbia disposto la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 90 della legge fallimentare». Cioè, non è sufficiente che le parti, operai e titolari, si mettano d'accordo per andare avanti.

L'articolo 90 della legge fallimentare afferma che «dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile. Il comitato dei creditori deve però pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte l'esercizio dell'impresa del

fallito, indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa può essere disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è pronunciato favorevolmente.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Siccome esiste già la legge per cui i lavoratori possono continuare l'esercizio dell'impresa per effetto di una disposizione del tribunale, non occorre inserire questa previsione nell'articolo al nostro esame dove si parla di iscrizione all'albo.

PRESIDENTE. In altre parole, se l'iscrizione all'albo, senatore Bosco, è finalizzata alla partecipazione alla gara, il risultato non lo ottiene ugualmente: c'è una mera iscrizione, ma senza la possibilità di partecipare alla gara.

BOSCO. Ritiro la mia proposta, allora.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sul subemendamento 9.1/5.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. I subemendamenti 9.1/5 e 9.1/6 sono dei correttivi.

NERLI. Non proprio: il subemendamento 9.1/5 non è un correttivo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ma non avevamo già parlato di questo problema?

NERLI. Infatti il Ministro aveva ritirato un emendamento analogo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Non si tratta di una certificazione quantitativa, ma di una certificazione di qualità. Tale proposta concerne la lettera *b)* del comma 1 che, a sua volta, richiama la lettera *a)*; è una specificazione.

Per le aziende di rilevanti dimensioni, possiamo introdurre alcune indicazioni di qualità graduate nel tempo a seconda del tipo di gestione aziendale e dell'importo dei lavori; si tratta solo di una modifica correttiva.

Non è possibile prevedere per il 1º gennaio 1998, data in cui diventa obbligatoria, la certificazione di qualità delle aziende in quanto in Italia ancora non esistono gli istituti certificatori autorizzati a rilasciarla in base alla normativa europea. Allora gli indicatori di qualità si possono graduare nel tempo, per esempio, per le grandi aziende e per i lavori di rilevante importo.

NERLI. Questa introduzione modifica radicalmente la lettera *b)* del comma 1 in quanto dire «graduata nel tempo a seconda del tipo di gestione aziendale ...» significa stabilire il tipo di gestione aziendale e introdurre una graduazione degli elementi di qualità da richiedere; mentre la lettera *b)* del comma 1 parla di previsione articolata nel tempo che significa individuare le varie tipologie alle quali debbono

rispondere i diversi tipi di impresa. Infatti la certificazione per la grande impresa è diversa da quella relativa ad una piccola. Capirei tale emendamento se fosse collegato all'emendamento 9.1/7 che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si può optare per l'autocertificazione. Se ci fosse l'autocertificazione da subito ci sarebbe bisogno di quella graduazione di cui parla l'emendamento del Governo. Pertanto ritengo che tutt'al più l'emendamento 9.1/5 non debba essere sostitutivo, ma aggiuntivo di parte della lettera b) del comma 1.

GIUNTA. Sono d'accordo con quanto espresso dal senatore Nerli. Propongo pertanto di considerare l'emendamento del Governo come aggiuntivo. Infatti parlare di «graduata nel tempo» non è la stessa cosa di «articolata nel tempo»; in quanto l'articolazione può essere graduata successivamente.

Vorrei inoltre invitare il senatore Nerli a ritirare il subemendamento 9.1/3, a causa dell'introduzione di quel 30 per cento.

NERLI. Ritengo necessario affrontare la questione in maniera coordinata con l'articolo 2.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 20,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA